

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno XIX — Vol. XXIII

Domenica 22 Maggio 1892

N. 942

Il nuovo Ministero

Troppe disillusioni abbiamo avute nel passato per tentare un qualunque pronostico sulla soluzione data alla crisi, cercando nei precedenti degli uomini che compongono il Ministero quello che da essi possiamo attenderci. Necessità di governo, esigenze della situazione, debolezza di caratteri hanno creata l'abitudine di una separazione e più di quello che non sia conveniente tra le idee del deputato e gli atti del Ministro.

Certo, tra i nuovi consiglieri della Corona contiamo amici carissimi, dei quali apprezziamo le qualità dell'animo e della mente; certo è di grande affidamento il valore tecnico, la pratica delle amministrazioni e la attività ben nota di molti dei nuovi ministri, ma amiamo meglio vederli all'opera e giudicarli dai loro atti, piuttostochè arrischiare ora congetture.

Il nuovo Ministero trova una situazione difficile, perchè pregiudicata non solo dallo stato di crisi prolungata nel quale ci troviamo, ma dalle incertezze della condotta seguita dal 1886 in poi alle finanze ed al tesoro, incertezze che hanno disorientato la Camera ed il paese.

Gli espedienti che furono il più durevole sistema di finanza dal Magliani in poi non hanno utilità effettiva se non quando sieno diretti a riparare mali improvvisi e transitori; sono invece il sistema più imprudente e più dannoso quando mirino a coprire od a nascondere il male, e peggio ancora quando ad altro non riescano se non a ritardare le conseguenze delle difficoltà presenti; avviene che ogni esercizio non solamente abbia i mali propri, ma erediti anche quegli degli anni precedenti e così si accumulino gli errori, le disgrazie, gli inconvenienti ed occorran poi mezzi straordinariamente energici per mettervi riparo.

E siamo precisamente arrivati al punto più critico, dappoichè la Camera ed il paese, i quali hanno ormai sentito sette od otto esposizioni finanziarie intonate diversamente, ma tutte promettenti quello che non si è poi verificato, cioè il riordinamento del bilancio, la semplificazione delle amministrazioni, la riforma dei tributi, la soluzione della questione bancaria, la Camera ed il paese si trovano l'una con voti solenni, l'altro con eloquenti elezioni ad aver fatto dichiarazioni, espresse ripugnanze, nutrite speranze di ogni genere, rendendo sempre più arruffata la situazione, sempre più arduo il trovare un rimedio, che non sia già stato precedentemente discusso e rifiutato.

Perciò nell'opera che spetta al ministero noi vogliamo distinguere, se ci è lecito, due momenti egualmente importanti: — primo, quello che abbracciando tutto il complesso problema economico finanziario che da tanti anni si dibatte, tratteggi con linee generali il modo di risolverlo in un conveniente periodo di tempo; — secondo, quello che ci additi poi i singoli provvedimenti che sulle diverse questioni toccanti la economia e la finanza sono necessari.

Tutto si può dire è sul tappeto; — le imposte, il reddito delle quali va scemando; — la circolazione, che si basa sopra uno stato di cose fittizio nel quale la legge fa ai pugni coi fatti imperiosi; — il debito dello Stato, che rientra in paese assorbendo sempre più i già scarsi capitali rivolti alle industrie; — il debito fluttuante del Tesoro, trasformato in debito a lunga scadenza; — le strade ferrate, che chiedono il completamento della riforma iniziata nel 1885; — le dogane, che debbono regolare i nostri rapporti commerciali coll'estero; — la percezione delle imposte e tasse, che esige una diminuzione del soverchio fiscalismo; — il burocratismo, che ha invaso ogni servizio. Insomma da tutte le parti il problema economico-finanziario trabocca, e non è più il tempo di esitare o di studiare, occorre con mano energica e sicura, senza precipitazione e con una serie di ritocchi parziali, ma tutti intesi ad uno scopo in modo che la Camera ed il paese, conoscendo subito qual mèta finale il Governo intenda di raggiungere, veggano che passo passo, ma ordinatamente e con assidua perseveranza ci si avvicina.

Due cose il Ministero, a nostro avviso, deve soprattutto evitare: — le grandi e colossali riforme le quali non arrivano in porto che dopo lunghi anni di faticosa gestazione, anche quando sono bene concepite e formulate; ed i ritocchi disordinati e timidi, che producono contraddizioni ed incertezze delle quali Camera e Governo sortono snervati.

Il nuovo Ministero togliendo dal bilancio i trenta milioni per le costruzioni ferroviarie e i dodici milioni del movimento capitali, avrà quasi ottenuto il pareggio e potrà attendere l'assessamento del bilancio per proporre le economie e gli altri mezzi per avvicinare le entrate alle uscite.

Sbarazzato il terreno da questa difficoltà, il nuovo Ministero può dedicarsi tranquillamente ad avviare la nazione verso una via ben definita, da percorrere con *lenta velocità*. Il Parlamento non sarà di imbarazzo se il Governo si curerà poco dei suoi inevitabili intrighi; non lo lasci inoperoso; lasci che faccia la politica ed il Ministero faccia il *governo*. Lo abbiamo accertato già molte volte, quando una

situazione è difficile, i Parlamenti non domandano che una sola cosa, dei ministeri che sappiano e vogliono risolverla; se trovano ministeri che abbiano delle idee concrete e la energia di volerle attuare raramente si ribellano, ed in ogni caso la crisi su un programma è sempre feconda ed utile tanto a quelli che cadono come a quelli che salgono; ma se trovano dei ministeri, deboli, esitanti, che vedono e confessano il male, ma non sanno o non vogliono provvedere, i Parlamenti si ribellano nelle forme più inattese e si originano crisi che in apparenza non hanno motivo. I Parlamenti di fronte al Governo sono come i lettori di fronte ai libri; vogliono che l'autore risparmi loro la fatica di pensare e di studiare; giudicheranno poi bene o male il lavoro, ma sono disposti sempre a leggerlo fino in fondo, ed anche a un giudizio benevolo quando senza pena possano seguire il filo logico che l'autore dipana e che incatena, anche suo malgrado, il lettore.

E l'*Economista* attenderà il nuovo Ministero all'opera e si reputerà felicissimo se potrà accordargli il suo imparziale appoggio.

PROGRAMMA FINANZIARIO ED ECONOMICO

IV.

Prima di proseguire nel breve svolgimento dei diversi punti del programma finanziario ed economico tracciato nel numero del 1° maggio, ringraziamo quei cortesi nostri amici e lettori che hanno voluto occuparsene o suffragandoci della loro approvazione o favorendoci le loro critiche sulle nostre considerazioni. Permettano però che prima di occuparci degli scritti, che ci hanno mandato terminiamo la illustrazione dei paragrafi, che formano il piano da noi proposto. La questione finanziaria ed economica non avrà certo una sollecita soluzione, abbiamo quindi tutto il tempo per discuterne con calma.

Detto questo, seguiamo, entrando subito nel grave argomento della circolazione. Avevamo riepilogato le nostre proposte nei seguenti tre punti:

sospendere per tre anni la convertibilità dei biglietti di Stato od esigere un premio in qualche rapporto al cambio per convertirli in oro;

convertire 300 milioni di Buoni del Tesoro in biglietti di Stato garantiti da 300 milioni dei buoni esistenti;

consacrare venti milioni l'anno per estinguere i 300 milioni di biglietti di Stato, dei quali venti milioni, dodici si ricavano già dagli interessi 4 per cento dei buoni del Tesoro, che garantiscono i biglietti.

I lettori ricordano certamente, che sino dall'ottobre 1891 a proposito della voce corsa che il Ministero intendesse di creare dei biglietti da due lire, o di trasformare in biglietti da due lire una parte dei biglietti da cinque e da dieci lire, noi scrivevamo:

« Crede il Ministro di poter evitare, anche rimanendo così le cose, questa gravissima misura della proclamazione ufficiale di quel corso forzato dei biglietti, che oggi abbiamo di fatto? »

« Se il Ministro è in questa fiducia, ha il dovere di spiegare al paese in qual modo intenda di evi-

tare il pericolo, quali cioè sieno le sue previsioni, e quali le basi della sua fiducia.

« Ritiene invece il Ministro di dover venire alla proclamazione del corso forzato, se qualche miracolo non intervenga? — Ebbene se il Ministro ha questa credenza, egli ha l'obbligo di maturare sollecitamente la questione e di non tardare di più a risolverla. Il corso forzato applicato a tempo, prima cioè che sieno intaccate dalla stessa violenza delle cose le riserve delle Banche, può essere un provvedimento transitorio, sino a tanto che il paese non si abbia riavuto dalla grave crisi da cui fu colpito; invece se il provvedimento del corso forzato venisse preso troppo tardi, si corre pericolo di dover tranguagliare la stessa medicina senza alcuna speranza, che valga efficacemente a guarirci. »

Non abbiamo niente da mutare a quelle considerazioni; anzi a nostro avviso la situazione è peggiorata e non di poco, perchè, malgrado tutti i più o meno seri provvedimenti presi, l'esodo delle monete metalliche, anche degli spezzati, esodo che è inevitabile, data la condizione delle cose, assottiglia sempre più il nostro *stock* metallico e rende più difficili le piccole transazioni. I giornali di Milano ci dicono già che si adoperano per monete i francobolli, e quelli di Roma commentano che il Governo non sa come riparare. D'altra parte è da ritenersi che per lo stesso motivo per il quale mantenendo la convertibilità dei biglietti colla legge, ma però lasciandoli inconvertibili o quasi nel fatto, non si migliora con questa finzione la situazione monetaria, è a crederci che affrontando a coraggiosamente e senza infingimenti cioè, proclamando sinceramente lo stato vero delle cose, non si peggiorerebbe, tranne forse il primo movimento di perturbazione, che ne potrebbe derivare.

Già nella *Nuova Antologia* un articolo molto assennato e che abbiamo largamente riassunto nell'*Economista*, ha posto nettamente e chiaramente la questione: l'Italia per ora e per molto tempo non può darsi il lusso, che è solo consentito ai paesi ricchi, di avere una circolazione metallica per i suoi scambi interni; conviene quindi che si procuri, mediante debiti all'estero, la moneta metallica e la divisa necessaria per i suoi saldi commerciali passivi e per i pagamenti che lo Stato deve fare ogni anno all'estero nella misura di circa 230 milioni l'anno. Ma questo premesso come indiscutibile, sorge l'altra questione: — può lo Stato ogni anno collocare due o trecento milioni di titoli suoi all'estero per averne divisa o moneta metallica?

Se sì, si adotti tale linea di condotta e si cancellino dai programmi ministeriali le dichiarazioni e le frasi, colle quali si vagheggia il momento in cui l'Italia non sia tributaria del capitale dello straniero; non applaudiamo agli espedienti di tutti i generi e di tutte le specie coi quali si pretende impedire l'esodo delle cedole del debito perchè sarà lo Stato stesso che accrescerà lo *stock* di debito esistente all'estero. Infine confermiamo tutta la nostra politica a questo concetto e sarà una via, la quale avrà e inconvenienti e vantaggi. Occorrerà avere un grande e ricco mercato amico fedele che, non solo prenda al momento della creazione o della emissione i titoli nostri, ma che anche li detenga quanto tempo sarà necessario perchè muti la nostra situazione, altrimenti l'oro e la divisa, che entreranno per una porta in cambio dei titoli nostri, usciranno

dall'altra per il riscatto dei titoli stessi, fluttuanti sul mercato e deprezzati ad ogni stormir di foglia.

Ma se vi sono alla direzione del Governo uomini, i quali non accettano la linea di condotta indicata dallo scrittore della *Nuova Antologia*, è però necessario che ne abbiano un'altra e non può essere se non quella di mettere la legge in rigorosa consonanza coi fatti, non solamente perchè l'infrangerla, specialmente da parte del Governo è scandaloso, ma perchè il modificarla a tempo permette di scegliere la via migliore; l'attendere di essere stretti dalla necessità può mettere il Governo nella impossibilità di scegliere.

Ecco perchè noi riprendiamo le idee che abbiamo altra volta sostenute, dicendo che si sospenda per un periodo almeno di tre anni la convertibilità dei biglietti di Stato, pur lasciando l'obbligo alle banche di cambiare i biglietti loro, sia in moneta metallica sia in biglietti di Stato. La Banca di Francia quando si è trovata minacciata nelle sue riserve non ha sospesa la convertibilità, ma ha domandato un premio; è un mezzo indiretto per ottenere lo stesso effetto e crediamo che possa essere adottato. La circolazione metallica è un lusso, la nazione si pagherebbe questo lusso con una tassa, variabile per decreto reale, ogni qual volta vuol cambiare i biglietti in moneta metallica.

Perchè deve parere strano che gli italiani che sono tanto meno ricchi dei francesi, che non hanno certo uno *stock* metallico paragonabile a quello che esiste in Francia sia in circolazione, sia nelle casse della Banca, paghino l'oro e l'argento molto più caro durante la crisi, di quello che non lo si paghi in Francia? Vi è alcuno che possa credere che una nazione diventa ricca soltanto col fingersi tale?

Conveniamo anche noi che una parte d'*essere*, e non piccola, sta nel *parere*, ma bisogna essere sicuri di avere forze bastanti perchè il *parere* duri tanto da trasformarsi in *essere*; altrimenti la catastrofe sarà tanto maggiore, quanto più si tolse all'essere per mutarlo in parere.

È sempre la stessa conclusione: — si crede di evitare la inconvertibilità? — Ed allora si adottino i rimedi ritenuti acconci per toglierli dallo stato presente; — ma continuare ancora a camminare sull'orlo di un abisso per cadervi schiacciati, è temerità, mentre la prudenza ammaestra che è meglio scendere tranquillamente seguendo la via meno disastrosa.

Adunque inconvertibilità per tre o quattro anni dei biglietti di Stato, o premio al baratto in moneta metallica.

Ma qui si affaccia subito un'altra gravissima questione: — in qual modo lo Stato si provvederà dei 200 a 250 milioni d'oro o di divisa, dei quali ha bisogno per i suoi pagamenti all'estero.

E rispondiamo: si torni all'antico, si abbandonino le finzioni.

Lo Stato ricava precisamente 200 a 250 milioni dai dazi doganali e prima della abolizione del corso forzato era obbligato di pagarli in oro od in scudi; più tardi si ammise il pagamento in biglietti di Stato perchè si intendeva che tali biglietti fossero barattabili in oro. Oggi questa è una finzione; i biglietti di Stato non sono effettivamente convertibili che in ridicola misura, non raggiungono perciò lo scopo, che la legge si era prefissa, quella di dar mezzo al Tesoro di fornirsi della moneta metallica, di cui ha bisogno.

E qui due considerazioni da farsi: una che dimostri la apparenza di certi fatti, l'altra che accenni alla opportunità dei rimedi che proponiamo.

Le imposte sono percepite dallo Stato per sopprimere ai servizi che allo Stato si domandano. Tra questi servizi vi è quello di pagare i debiti o gli acquisti all'estero colla moneta, che le piazze estere esigono. Ora, che i cittadini versino una parte delle imposte o tasse — i dazi — in oro od in scudi — o che lo Stato si faccia pagare con maggiori imposte o tasse l'aggio che il Tesoro deve sborsare per convertire la carta dei contribuenti in oro od in scudi, è sempre il contribuente quello che paga, tanto in un caso che nell'altro. Lo sgravio al commercio, autorizzandolo a pagare in carta, è una apparenza, perchè il consumatore che comperando la merce estera non pagherà l'aggio sul dazio da cui è gravato, pagherà invece una maggiore quantità di imposte e di tasse perchè il Tesoro sia indennizzato della spesa dell'aggio.

Forse vi è da osservare che la merce estera, rappresentando il suo prezzo in oro, ed il dazio essendo una parte di questo prezzo, è pur logico che anche questo sia in oro.

Ma indipendentemente da ciò, vi è una questione di opportunità. Il dazio di confine pagato in oro od in scudi, vuol dire un lento, continuo, ordinato e regolare assorbimento di oro, distribuito quasi equamente tutti i giorni e su molta parte della superficie del regno; e vuol dire perciò un cambio ad ampie oscillazioni, regolari, secondo le vicissitudini della bilancia commerciale, senza scatti e senza sussulti, perchè l'assorbimento è compiuto dalla gente interessata, che ha tutto il vantaggio per agitare il mercato il meno che sia possibile.

Invece, mettendo il Tesoro nella necessità di procurarsi direttamente esso stesso 200 a 250 milioni d'oro ogni anno si espone il paese alla azione di un interesse, che può non essere coincidente con quello del paese. Il Ministro è fidente nell'avvenire? aspetta l'ultimo momento per provvedersi del cambio e getta in un mese lo scompiglio nel mercato, eccitando a torto od a ragione delle speculazioni, che senza ciò non sorgerebbero. Il Ministro è impressionabile, è pauroso? ed ecco che teme sempre dell'avvenire e raccoglie in aprile i fondi necessari a pagare una parte del debito del gennaio successivo, spostando interessi privati, scovolgendo le ragioni normali del mercato, agendo disordinatamente, e producendo inasprimenti nel cambio, che non si sanno spiegare se non con ipotesi strampalate e gratuite.

Ed anche qui ritorniamo sempre alla stessa questione: — lo Stato ha bisogno di 200 a 250 milioni d'oro ogni anno; deve procurarseli mediante debiti, che contrae all'estero, o deve racimolare all'interno la divisa, che gli è necessaria? Nel primo caso è tutta una linea di condotta diversa da quella che qui discutiamo e che andrebbe discussa quando vi fosse probabilità di un Governo disposto a procurarsi un mercato costante e fedele *quale oggi non abbiamo*; — nel secondo caso non vi ha nessun dubbio, a nostro avviso, che è meno dannoso per la nazione che l'oro sia procurato allo Stato dagli stessi contribuenti, ripristinando l'obbligo di pagare in oro i dazi di confine, il cui prodotto è appunto di 200 a 250 milioni.

Si ponga bene attenzione al fatto che, obbligando i contribuenti a pagare i dazi in oro od in scudi,

non si aggrava la somma delle imposte; poichè sono anche oggidì i contribuenti quelli che pagano l'aggio, a cui il Tesoro deve soggiacere per procurarsi l'oro con cui fare i suoi pagamenti all'estero.

Si osservi ancora che col metodo che noi proponiamo, l'assorbimento della divisa estera verrebbe fatto lentamente in tutto il tempo dell'anno ed il Tesoro sarebbe continuamente fornito della moneta metallica occorrente ai suoi pagamenti, il che non è certo un inconveniente.

Ma la nostra attenzione deve rivolgersi ora al debito flottante del Tesoro, che sale a 450 milioni circa, e che è da tutti riconosciuto gravissimo, sia per la entità sua, sia perchè rende poco elastico lo stato di cassa, sia infine perchè costa per interessi una somma ragguardevole.

Ci siamo però soverchiamente allungati oggi e rimandiamo al prossimo numero la trattazione di questo argomento.

Perchè il cambio si mantiene alto?

(all' *Opinione*)

L'*Opinione* del 15 corr. pubblica un articolo col titolo « perchè il cambio cala » e constata che tre cause principalmente hanno influito a produrre la diminuzione dal 5 1/2 al 3 1/2, cioè: — la diminuzione delle importazioni e l'aumento delle esportazioni; — il gran numero di viaggiatori forestieri venuti in Italia; — l'epoca dell'anno che è sempre propizia ai cambi. Aggiunge però che queste tre cause non bastano a spiegare la diminuzione del cambio e che bisogna por mente al traffico della rendita, perchè in quest'ultimo tempo gli italiani hanno largamente comperato la rendita dall'estero, dove ribassava di prezzo e quindi hanno determinato una maggiore asprezza del cambio; ora la rivenderebbero affine di realizzare gli aumenti che si verificano. Per ultimo l'*Opinione* avverte che erasi costituita in Italia una specie di lega pel rialzo del cambio, la quale lega sperava che il Tesoro dovesse per i suoi pagamenti all'estero fare larghi acquisti di cambio sul mercato; la situazione del Tesoro ha dimostrato ora vana tale speranza, perchè esso è provveduto già di più che 100 milioni sull'estero, e quindi gli associati sono costretti a vendere.

Queste considerazioni dell'*Opinione* sulle cause che hanno determinato l'attuale ribasso dei cambi, sebbene giuste in parte, sono a nostro avviso incomplete.

Prima di tutto il cambio al 3 1/2 per cento rappresenta un saggio, che è certamente inferiore ai massimi che nel 1892 abbiamo toccati, ma che è, a paragone del passato dal 1883 in poi, sempre un saggio molto alto; ecco le cifre che forniscono le pubblicazioni ufficiali per il mese di maggio nei diversi anni:

1883....	99.04	1888....	100.57
1884....	99.84	1889....	100.18
1885....	100.94	1890....	101.05
1886....	100.25	1891....	101.15
1887....	100.90		

Oggi quindi con un cambio al saggio di 103.50 siamo in presenza di uno stato anormale, malgrado

« l'aggiustarsi della bilancia commerciale » malgrado « l'onda dei forestieri viaggiatori » malgrado « che la lega venda il cambio che avrebbe incettato in larga misura » secondo l'*Opinione*.

Al giornale romano deve quindi essere sfuggito una causa efficiente in questo movimento, ed è facile riconoscerla esaminando, non le cause del ribasso odierno, ma quelle dell'inasprimento dei mesi decorsi; e queste cause sono due evidentemente: — la cessazione della corrente metallica dall'estero all'interno procacciata dallo Stato colla emissione di debiti; — l'azione del Tesoro sul mercato per provvedersi i 100 milioni di fondi sull'estero che si trovano ora nelle casse del Tesoro, ma che naturalmente il Tesoro ha acquistato, rarefacendo per conseguenza la divisa estera sul mercato.

Il che vuol dire, pare a noi, che malgrado il miglioramento della bilancia commerciale, malgrado i forestieri, il cambio si mantiene almeno due punti più alto di quello che non fosse prima del 1890. Le altre due cause a cui abbiamo accennato avevano ed hanno una influenza della quale bisogna tener conto nello stabilire la condotta che in tali delicatissime questioni lo Stato deve tenere. Troppo perspicace è l'*Opinione* perchè non comprenda come il suo tentativo di dimostrazione sia zoppicante e ci attendiamo di vederla fare una lodevole correzione. Nelle cose finanziarie nulla è tanto pericoloso quanto il vedere i fenomeni con premeditata unilateralità; sono argomenti complessi che si maturano per l'effetto di cause molteplici ed il trascurarne alcune conduce ad errori od a disillusioni inaspettate.

L'*Opinione* sa benissimo, che ciò dicendo, noi non intendiamo di propugnare una politica finanziaria che conduca a far debiti per abbassare l'aggio, ma il giornale romano ricorderà certamente che sino da un anno fa, esaminando la situazione economica e monetaria dell'Italia, abbiamo detto che era una follia il ritenere possibile di cessare la emissione di titoli a debiti dello Stato e non vedere crescere l'aggio a dismisura. E giacchè siamo sull'argomento, l'*Opinione* ci permetta di felicitarci di una respiscenza che ci par di vedere nel modo con cui essa apprezza la situazione « poichè — essa dice — in queste faccende il mondo non è dominato che dal tornaconto, sarebbe persino possibile vedere i ribassisti di ieri diventare i rialzisti di domani ».

Quante volte abbiamo detto questo, quanto dal a voce del Governo e da quella della stampa ufficiale si scagliavano fulmini contro i ribassisti per proposito deliberato, creando così nel Governo stesso, nel Parlamento, e nel paese la illusione che le difficoltà economiche fossero dovute non alla condizione delle cose, ma alla artificiosa influenza di bande nere o di moretti! — Ora la *Opinione* comprende che domina il tornaconto e che quando la situazione è cattiva, i meglio veggenti sono i ribassisti, i quali dominano perchè i rialzisti non vi sono, e che viceversa i dominanti sono i rialzisti quando la situazione migliora. Ci duole però che l'*Opinione* aspetti proprio ora a pubblicare queste sane dottrine, mentre qualche mese fa, se non avesse sostenuto il rovescio, avrebbe potuto, colla sua autorevole voce, consigliare i suoi amici ad evitare gli errori, che hanno commesso e dai quali furono tratti a irreparabile rovina.

Riguardo però al titolo di questo articolo, — perchè il cambio si mantenga alto, — non abbiamo a far notare se non questo: che quasi sempre tra il massimo

ed il minimo del cambio in Italia si è avuto uno scarto del 3 per cento circa. Abbiamo avuto il massimo, verso il 5; è naturale che avvicinandosi al giugno che è la stagione del minimo, il cambio tenda ad avvicinarsi al 2. Ma perciò appunto rimane dimostrato che permangono le cause per le quali la situazione della nostra circolazione monetaria e fiduciaria domanda tutte le cure del Governo.

LA STORIA E LA STATISTICA DEI METALLI PREZIOSI ¹⁾

III.

Terzo periodo dal 1811 al 1850

La produzione dei metalli preziosi dal 1811 al 1850 ha subito una diminuzione considerevole a paragone dei trent'anni precedenti. Il reddito delle miniere d'oro e d'argento diminuisce infatti di oltre 70 milioni di marchi, ossia del 40 per cento. In seguito ai disordini politici e alle rivoluzioni che tengono agitato il Messico, la Nuova Granata, il Perù e il Chili l'esercizio delle miniere trova molti ostacoli e grandi difficoltà. Le società e imprese straniere, che verso il 1820 hanno tentato l'esercizio delle miniere e vi hanno impegnato capitali considerevoli non ne traggono che un profitto meschino. In pari tempo diminuisce sensibilmente la produzione aurifera del Brasile, che prima era molto importante. La diminuzione della media annuale dopo il 1841 sarebbe stata maggiore se un nuovo fattore di produzione non fosse sopravvenuto in seguito all'esercizio assai prospero delle miniere d'oro della Russia. Malgrado queste profonde modificazioni nella produzione dei due metalli, il loro valore relativo non subisce notevoli variazioni dal 1811 al 1850, anzi fino al 1850.

Dal 1851 al 1848 la produzione dell'argento aumenta a poco a poco negli Stati dell'America spagnola. Al Chili che prima produceva soltanto dell'oro l'esercizio delle miniere d'argento assume pure una grande importanza. Il contingente più rilevante è però sempre fornito delle miniere d'oro della Russia, il cui reddito sorpassa i 20,000 chilogrammi.

Fino a qui abbiamo proceduto per periodi di venti o di dieci anni. Sarebbe stato, forse, più razionale di chiudere il periodo, che comincia nel 1841 dopo l'anno 1848 per collegare al periodo seguente gli anni 1849 e 1850 durante i quali la produzione dell'oro in California cominciò ad avere una parte importante. La media annuale dell'oro estratto dal 1841 al 1848 avrebbe dato un risultato ben più debole nel periodo decennale che noi indichiamo. Ad ogni modo la produzione dell'oro in California non ha esercitato una grande influenza prima del 1851 e non ha modificato il rapporto dei valori.

Il prospetto seguente dà le cifre della produzione dal 1811 al 1850:

PERIODI	Produzione dell'Oro		Produzione dell'Argento	
	Chilogr.	migliaia di marchi	Chilogr.	migliaia di marchi
1811-1820	11,445	31,932	540,770	97,339
1821-1830	14,216	39,663	460,560	81,519
1831-1840	20,289	56,606	596,450	105,572
1841-1850	51,759	152,777	780,415	137,353

Quanto ai rapporti tra i due metalli essi risultano dalle seguenti cifre:

PERIODI	Proporzione della produzione secondo il valore		Rapporto tra il valore dell'oro e quello dell'argento	Prezzo in oro dell'oncia Standard d'argento al cp so di Londra
	Argento	Oro		
1811-1820	per cento 75.3	per cento 24.7	15.51	60 13/16
1821-1830	67.6	32.4	15.80	59 11/16
1831-1840	65.5	34.5	15.75	59 7/8
1841-1850	47.9	52.1	15.83	59 9/16

Dal 1811 al 1845 lo stato di guerra, essendo generale si fece ricorso alla circolazione fiduciaria e l'oro divenne rarissimo. Dopo il 1845 si domandava in ogni cosa e anche in materia monetaria il ritorno a uno stato di cose normale.

In Germania la riforma del sistema monetario fu dapprima preparata col ritiro delle monete divisionarie di titolo inferiore; poi in Prussia il sistema monetario fu regolato dalla legge 30 settembre 1821. La emissione legale dei Federichi d'oro (38 pezzi 10/13 per marco d'oro fino) e dei talleri (14 pezzi per marco d'argento fino) viene a determinare per il valore relativo dei due metalli il rapporto di 1 a 15 9/13. Altre riforme sono state compiute in altri Stati della Confederazione germanica, tuttavia la moneta divisionaria rimaneva difettosa in parecchi di essi e la necessità di misurare il sistema monetario si imponeva sempre di più. Il direttore dell'ufficio di statistica di Berlino raccomandava nel 1838 l'adozione dell'oro per pagamenti come il mezzo più sicuro d'ottenere una misura monetaria invariabile. Le sue esortazioni non furono ascoltate. Al contrario il trattato di Dresda del 1838 realizzò un progresso nel sistema monetario dei paesi dello Zollverein. Ed è abbastanza curioso il notare che il Governo reale di Sassonia si riservò la coniazione di monete di un terzo di tallero con suddivisione decimale, il che forma appunto la base del sistema tedesco attuale. Un avvenimento importante nella storia monetaria della Germania è stato la creazione della Banca prussiana in virtù di una ordinanza dell'11 aprile 1846 che accordava l'autorizzazione di emettere biglietti.

Nella Gran Bretagna la sospensione decretata nel 1797 dei pagamenti in specie metalliche che doveva cessare con la fine della guerra, non fu tolta legalmente così presto come speravasi, fu anzi mantenuto fino al 1820. Il sistema monetario era regolato in Inghilterra da una legge del 22 giugno 1816 la quale stabiliva il monometallismo aureo.

L'oncia standard d'oro (11/16 di fino) era quo-

¹⁾ Vedi il numero precedente dell'*Economista*.

tata 77 scellini 7/8, l'oncia standard d'argento (37/40 di fino) 62 pence e il rapporto tra l'oro e l'argento risultava così di 14,2878. Le leggi sul saggio dell'interesse furono nel 1818 oggetto di una inchiesta alla Camera dei Comuni. Ricardo, Edward Sugden, N. Rothschild, S. Gurney, Swinton Holland furono interrogati sulla questione e la legislazione relativa alla usura venne modificata. Nel 1819 una inchiesta fu egualmente ordinata dalla Camera dei Comuni relativamente alla ripresa dei pagamenti con valuta metallica. Roberto Peel diresse le discussioni alle quali presero parte S. Thornton, Tooke, Rothschild. Il 22 maggio 1832 la Camera dei Comuni nominò una Commissione segreta di 32 membri incaricati di esaminare la opportunità del rinnovamento del privilegio della Banca di Inghilterra e di studiare il modo di funzionare delle varie banche di emissione dell'Inghilterra e del Galles. La Commissione l'11 agosto 1832 dichiarava che le informazioni raccolte erano insufficienti per portare un giudizio sicuro e concludeva domandando la pubblicazione del processo verbale della inchiesta. La promulgazione degli Statuti della Banca venne dunque differita. Nel 1840 nuova inchiesta sulle banche di emissione, alla quale presero parte Riccardo Cobden, Samuel Jones Loyd e Tommaso Tooke.

Dal 1814 al 1816, 240 banche di emissione avevano sospeso i loro pagamenti; nel 1825, nel termine di una sola settimana, 7 milioni di sterline in biglietti di banche provinciali erano stati rifiutati. Le esperienze fatte durante le crisi commerciali avevano screditato l'organizzazione del sistema monetario. La facilità con la quale si trovava il danaro alle banche spingeva a una speculazione esagerata, che provocava l'aumento della circolazione fiduciaria; con i biglietti si acquistava l'oro per esportarlo. La riforma di Roberto Peel mirò a togliere questi inconvenienti. La emissione dei biglietti della Banca d'Inghilterra non potrà più eccedere l'ammontare della riserva (portata da 14 milioni a 16,450,000 sterline) che nella misura dei depositi effettuati in moneta d'oro, oppure, fino alla concorrenza di un quinto, in argento. Ciascuno può procurarsi dei biglietti contro oro al prezzo di 3 sterline, 17 scellini e 9 denari per oncia standard d'oro. Ogni settimana il bilancio finanziario della Banca dovrà essere pubblicato. All'infuori degli istituti di emissione esistenti prima del 6 maggio 1844, ai quali era concesso la facoltà di emettere biglietti purchè la circolazione non sorpassasse la media delle 12 settimane anteriori al 27 aprile 1844, alcun nuovo istituto potrà avere la facoltà della emissione. La banca che fallisse, liquidasse o sospendesse la emissione dei suoi biglietti era per sempre decaduta dal suo privilegio. La stessa legislazione fu applicata nel 1845 alle Banche di Scozia e di Irlanda, tuttavia queste banche potevano emettere dei biglietti di minor valore, cioè anche di 1 lira sterlina. Le Banche provinciali d'Inghilterra non potevano invece fino dal 1826 mettere in circolazione dei tagli inferiori alle 5 sterline.

L'opera di Roberto Peel fu assai criticata; gli si rimproverò specialmente di avere provocato senza necessità una crisi monetaria; infatti non più tardi del 1847 l'applicazione della legge di Peel dovette essere sospesa per evitare una catastrofe.

In Francia a fianco della Banca di Francia creata

in virtù della legge di germinale anno XI, parecchie banche dipartimentali furono istituite dopo il 1815 e vennero autorizzate a emettere biglietti. All'epoca del rinnovamento del privilegio della Banca di Francia la questione della emissione dei biglietti fu oggetto di una vivace discussione, alla quale presero parte Dufaure e Wolowski. Dopo la rivoluzione di febbraio un decreto del 27 aprile 1848 riuni le nove banche dipartimentali alla Banca di Francia. In questa occasione Léon Faucher e d'Eichthal pronunciarono il 21 e il 22 febbraio 1848 notevoli discorsi sulla unità della circolazione monetaria.

Ai Paesi Bassi una legge del 25 febbraio 1825 aveva istituito il doppio tipo, il rapporto tra l'oro e l'argento era di 15.873. Questa decisione esigeva la rifusione immediata della moneta d'argento recentemente conata. Dopo lunghe discussioni una nuova legge votata il 26 novembre 1847 dagli Stati Generali soppresse il doppio tipo, ordinò la demonetazione dell'oro e istituì il tipo unico d'argento con un valore nuovo. È un errore di credere che il ritiro delle monete d'oro effettuato in Olanda verso il 1850 e l'adozione del tipo unico d'argento siano stati determinati dalle scoperte d'oro in California, perchè nel novembre 1847 non era ancora pervenuta in Europa alcuna notizia in proposito e il ritiro delle monete eseguito nel 1850 era stato già deliberato con la legge del novembre 1847. La riforma monetaria riguardò anche la rifusione dell'antica moneta d'argento e costò 4,970,000 fiorini. La raffinazione dei 586,47 chilogrammi d'argento provenienti dalla rifusione delle antiche monete produsse 566,556 fiorini d'oro, che vanno aggiunti alla produzione dell'anno.

La circolazione metallica agli Stati Uniti risultava nel 1850 di circa 23 milioni di dollari, consistente soprattutto di piastre spagnuole e altre monete estere d'argento, il corso delle quali era legalmente fissato. Fino al 1848 la sola moneta corrente era l'argento perchè in seguito al rapporto legale di 1 a 15 le monete d'oro emigravano. La legge del 28 luglio 1834 stabilì il rapporto di 1 a 16 ed ebbe per conseguenza di cacciare dalla circolazione la moneta d'argento.

(Continua)

IL CATASTO NEI SUOI EFFETTI GIURIDICI¹⁾

Conferenza letta nel R. Istituto di Scienze Sociali CESARE ALFIERI
il 15 maggio 1892.

Fino da quando fu iniziata con le annessioni la grandiosa opera della nostra unificazione politica, compiuta per benigna fortuna di eventi il 20 settembre 1870, si elevò unanime un grido contro la manifesta ingiustizia della ineguale repartizione della imposta fondiaria. Questa ineguale repartizione aveva

¹⁾ CANNADA BARTOLI. *Il catasto della imposta fondiaria*. Napoli, 1890. — FROLA. *Il catasto nei suoi effetti giuridici e conseguenti riforme nella legislazione civile*. Torino, 1888. — LUZZATTI IPPOLITO. *Disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto e sull'istituzione dei libri fondiari*. Torino, 1891.

causa nella diversità dei sistemi e dei criteri adottati nelle varie provincie italiane nella formazione dei catasti; la quale diversità aveva per effetto una discrepanza grande fra il prodotto *reale* della terra e quello *nominale* del catasto, essendo generalmente questo a quello di gran lunga inferiore, mentre in alcune provincie vi era perfetta corrispondenza, seppure il prodotto nominale non superava il reale; e non poteva essere da meno ove si pensi che l'Italia aveva ben 22 catasti differenti, alcuni geometrici, altri semplicemente descrittivi; alcuni compilati col metodo razionale della stima indiretta per classi e tariffe, altri col metodo empirico e troppo individuale della stima diretta; alcuni fondati sul mezzo fallace delle denunzie dei possessori, o sulla stima desunta dai prezzi d'acquisto, o sulla stima generica per masse culturali; che una metà del territorio italiano mancava di regolare rilevamento geometrico; che mentre i terreni considerati improduttivi, e perciò *non censiti*, ragguagliavano al sedici per cento del totale, in alcune provincie la proporzione saliva al cinquantanove per cento; che finalmente alcuni dei catasti italiani erano antichissimi e non rispondenti allo stato attuale della proprietà, mentre altri erano relativamente recenti e sufficientemente prossimi al vero.

Come poteva rispondere il reddito nominale al reddito reale mentre il catasto napoletano risale al 1806, il parmense al 1809, il toscano al 1817, il censo lombardo veneto al 1828, il pontificio rappresenta lo stato della proprietà fondiaria anteriore al 1854, il siciliano quello dal 1835 al 1852, il piemontese quello dal 1839 al 1850? E come potevano gli stessi catasti geometrici rappresentare lo stato reale della proprietà, mentre le mappe erano generalmente antichissime, e quelle del catasto lombardo, risalivano, per tacere delle altre, al 1723?

È superfluo soffermarsi a parlare dei gravi inconvenienti cagionati da questa diversità di catasti, e dei mezzi che furono escogitati e tradotti in atto per porvi riparo. Basta ricordare, come primo passo fatto su questa via, la legge del *conguaglio provvisorio* 14 luglio 1864 N. 1831, per la quale si stabilirono i contingenti delle imposte fondiaria, cercando, se non di peregularla, di renderne meno grave e perciò meno sensibile la sperequazione: le leggi successive 28 maggio 1867 N. 3719, 16 giugno 1871 N. 260, 4 gennaio 1880 N. 3719 non fecero che seguire con lievi modificazioni lo stesso sistema.

Una completa peregualazione non poteva raggiungersi se non con un *nuovo catasto* compilato per tutto il regno con uniformità di criteri e di metodi secondo i più moderni dettami della scienza; e questo fu il fine prossimo della legge 1 marzo 1886, così dottamente esplicita, tanto nei suoi concetti fondamentali quanto nei suoi più minuti particolari, nella celebre relazione Messedaglia che resterà nei nostri atti parlamentari, come inalterabile documento della sapienza nazionale.

Con la citata legge si ordinò la formazione di un catasto geometrico parcellare uniforme per tutto il regno, comprendente il processo geometrico di rilevamento appoggiato a punti trigonometrici e preceduto da delimitazione e terminazione della proprietà e il processo estimatorio con la determinazione del reddito imponibile per via di valutazione indiretta per mezzo delle operazioni di qualificazione, classificazione e classamento.

La grandiosa opera, che tende a coronare con la unificazione economica il grande edificio della unificazione politica e legislativa, è in corso di esecuzione, e l'illustre presidente della giunta superiore, il tenente generale Ferrero, rende conto annualmente, con chiarezza encomiabile, dei suoi progressi e dei metodi severamente scientifici adottati per corrispondere degnamente al fine propostosi dal legislatore.

Ma non è di ciò che intendo parlare: profano agli studi dei catastologi io non potrei che malamente ripetere cose faticosamente imparate. Io parlerò soltanto *del catasto nei suoi effetti giuridici*, accennando a quello che resta da fare per compiere e per rendere veramente efficace e feconda di utili risultati l'opera così bene intrapresa dal legislatore con la legge 1 marzo 1886.

È universalmente riconosciuto che un *catasto*, nel senso generalmente attribuito a questa parola, non può nè deve avere soltanto lo scopo di facilitare la riscossione della imposta fondiaria e di operarne una equa repartizione; esso deve avere altresì lo scopo di contribuire potentemente all'accertamento e al retto ordinamento della proprietà fondiaria; allo *scopo tributario* deve necessariamente andare unito lo *scopo giuridico*. Non varrebbe la pena di consacrare tanto sforzo di attività sociale e individuale, alla formazione di un catasto, se questo dovesse servire unicamente ad una esatta compilazione dei ruoli dell'imposta; il catasto deve servire ancora *ad accertare la proprietà fondiaria ed a tenerne in evidenza le mutazioni*; ed infatti questo scopo, altamente civile, è assegnato al catasto italiano dall'art. 1 della legge. Così il catasto viene ad essere il necessario e logico complemento della legislazione, contribuisce potentemente a dirimere le controversie forensi e ad allontanarne le occasioni, rende un reale e importantissimo servizio alla proprietà fondiaria costituendone lo *stato civile*. Ma perchè questo scopo sia raggiunto è necessario che la legge determini chiaramente, quali devono essere gli effetti giuridici del catasto, e che nel modo della sua formazione siano introdotti quei sistemi e quei processi che si appalesano adeguati al conseguimento di così alto fine. Fu giustamente osservato che non si possono assegnare ad un catasto determinati effetti giuridici se esso non è preordinato a produrli: come si potrebbe infatti dire che un catasto deve essere *probatorio*, elevato cioè al grado di presunzione *juris et de jure* della proprietà, se non è formato con sistemi atti ad esprimere in modo sicuro il rapporto fra il soggetto e l'oggetto del diritto?

La legge 1 marzo 1886 ha in questo lato una grave lacuna, perchè non dichiara quali devono essere gli effetti giuridici del nuovo catasto da lei ordinato, nè prescrive quei procedimenti e quelle forme speciali che l'esperienza addimstra indispensabili ogni qualvolta si voglia dare al medesimo efficacia probante; ma fu una lacuna pensata, non lasciata a caso; perchè non si volle in quel momento complicare lo studio e la discussione, con pericolo di vedere naufragato l'intero progetto di legge; si ritenne opportuno di procedere per gradi, rinviando a momento più propizio, benchè non lontano, la risoluzione dell'importante e arduo problema.

Infatti l'art. 8 della legge disponeva che entro due anni dalla data di questa si sarebbero con legge speciale dovuti determinare gli effetti giuridici del

catasto e le riforme da introdursi a questo scopo nella legislazione civile.

Sei anni sono ormai trascorsi e degli effetti giuridici del catasto il parlamento non è stato chiamato ad occuparsi; molti studii si sono fatti, dei progetti si sono compilati e dati alle stampe, ma non siamo peranche usciti dal periodo di preliminar preparatione. La ragione di questo ritardo vuolsi riporre, oltrechè nel soverchio avvicinarsi di persone diverse al governo delle finanze del regno, dal cui dicastero dipende la iniziativa principale, nella somma difficoltà del soggetto e nella sostanziale importanza delle riforme da introdursi nella legislazione civile se si vuol fare opera pienamente rispondente all'altezza del fine. Non si tratta infatti di determinare soltanto se il catasto nei suoi due elementi fondamentali — la iscrizione e la mappa — deve costituire una semplice presunzione, vuoi di possesso vuoi di proprietà, o aspirare al più alto scopo di far fede piena dell'uno o dell'altra: si tratta di coordinare il catasto, da un lato al sistema di pubblicità in vigore perchè la trasmissione della proprietà fondiaria abbia vita giuridica, o acquisti efficacia al dirimpetto dei terzi, dall'altro lato al sistema ipotecario; si tratta di dare alle relazioni contrattuali e successorie concernenti gl'immobili la voluta stabilità, per modo che la proprietà immobiliare, estrinsecando le fortunate attitudini provenienti dalla sua speciale natura, divenga strumento efficace di credito, e sia data ai relativi rapporti giuridici un' assoluta e quasi direi matematica sicurezza.

Due processi si contrastano in proposito il campo fra le legislazioni dei popoli civili; da un lato il processo *reale*, che ha per antesignano il sistema tavolare germanico, coi suoi libri fondiari, con l'iscrizione obbligatoria elevata al grado di requisito essenziale per la trasmissione del diritto; dall'altro il processo che per antagonismo all'altro può dirsi *personale*, con l'istituto facoltativo della trascrizione e con la trasmissione consensuale della proprietà.

È questo il sistema accolto nel vigente codice civile; ed io mi propongo di dimostrare, con la brevità resa necessaria dalla ristrettezza del tempo, che solo innovando arditamente la legislazione, abbandonando il processo personale per adottare il processo reale, dando alla sola iscrizione catastale la forza di produrre la costituzione e la trasmissione della proprietà e degli altri diritti reali sugli immobili, istituendo il *registro fondiario*, fondendo in questo i registri catastali ed i registri delle ipoteche e della trascrizione, si può rendere probatorio il nuovo catasto; ed evitare così il danno gravissimo di spendere tanta energia, tanto tempo, tanto danaro per fare opera per ogni rispetto inferiore a quella delle altre nazioni, inadeguata ai progressi delle scienze economiche e giuridiche, non rispondente ai bisogni della moderna civiltà.

Il sistema della trascrizione adottato in Francia con la celebre legge 11 brumaio anno VII; abbandonato dai compilatori del *Code civil*; introdotto nel Belgio con legge del 1851; ripristinato in Francia con legge del 1855; accolto nel codice civile italiano come un effettivo miglioramento di fronte alle legislazioni anteriori; condannato dai nostri più eminenti giureconsulti, fra i quali nomino a cagione d'onore Carlo Francesco Gabba; il sistema della trascrizione ha un peccato originale e dei gravi di-

fetti conosciuti a tutti i giuristi, e più che ai giuristi agli uomini di affari che hanno diuturna occasione di farne la dolorosa esperienza.

Il peccato originale consiste nel distinguere gli effetti dei contratti di costituzione e trasmissione della proprietà e degli altri diritti reali sugli immobili nei rapporti delle parti contraenti fra loro, dagli effetti degli stessi contratti di fronte ai terzi; i difetti — e rammento solo i principali — nel non rendere pubbliche le modificazioni della proprietà immobiliare derivanti da successione, e nel dare pubblicità a quelle derivanti da atti tra i vivi in relazione alla persona anzichè in relazione al fondo.

Mi sia lecito una sintetica dimostrazione.

Per gli art. 1125, 1448 codice civile la proprietà si trasmette — *fra le parti* — per effetto del solo consenso legittimamente manifestato, senza che sia necessaria la tradizione o altra esteriore manifestazione nel trasferimento; invece l'art. 1942 dello stesso codice dispone che gli atti diretti a trasferire o modificare la proprietà immobiliare non hanno, sino a che non siano trascritti, effetto alcuno *riguardo ai terzi* che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile. Necessaria conseguenza di queste disposizioni di legge è che una vendita, fra le parti, è immediatamente perfetta appena intervenuto il consenso sulla cosa o sul prezzo; di fronte ai terzi che hanno anche posteriormente acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile venduto, non è perfetta sino a che non sia avvenuta la trascrizione: dal che deriva che chi ha venduto un immobile, e ne ha perduta la proprietà di fronte all'acquirente, continua di fronte ai terzi ad esserne proprietario finchè non sia avvenuta la trascrizione; e può per conseguenza continuare ad ipotecare l'immobile non più suo, e può validamente venderlo una seconda volta e riscuoterne il prezzo; se il creditore ipotecario iscrive la sua ipoteca prima che il contratto di vendita sia trascritto, se il secondo acquirente è più sollecito a trascrivere del primo, questo risente danni, spesso irreparabili, gravissimi sempre; onde si ha, da un lato, una vendita validamente fatta da chi ha cessato di essere proprietario; dall'altro un proprietario divenuto tale in forza di regolare contratto, che non ha l'azione di rivendicazione contro il secondo acquirente e deve contentarsi dell'azione personale di risarcimento contro l'infedele venditore.

Per l'art. 1932 codice civile solamente gli atti tra i vivi che trasferiscono e modificano la proprietà e gli altri diritti reali sugli immobili sono soggetti a trascrizione; la trasmissione della proprietà immobiliare per causa di morte, vuoi per eredità, vuoi per legato, non è resa pubblica nè con questo nè con altro mezzo: onde la maggior parte dei trapassi sfugge alla pubblicità, e la trascrizione è ben lontana dal presentare, come pur sarebbe suo scopo, uno specchio fedele e completo della condizione giuridica degli immobili. Questo grave difetto lascia nella storia della proprietà, quale regala dai pubblici registri della trascrizione, una grave e imperdonabile lacuna; ed a colmarla occorrono ricerche, non sempre sicure nè facili, sempre lunghe e dispendiose, negli uffici del catasto e negli archivi notarili.

La trascrizione non si opera riguardo al fondo, ma riguardo alla persona che lo trasmette o costituisce, o trasferisce un diritto reale sul medesimo;

per cui volendo conoscere la situazione giuridica di un immobile, sia per acquistarlo e pagarne cautamente il prezzo, sia per garantire mediante ipoteca il soddisfacimento di un credito sopra il medesimo, occorre risalire trent'anni addietro nella storia della proprietà, e ripetere le ricerche occorrenti per accertare la proprietà e libertà del fondo tante volte, quante sono le persone che durante il trentennio ne hanno avuto, anco per tempo brevissimo, la proprietà.

Da quel peccato, da questi difetti, va pienamente immune il sistema tavolare germanico perchè per esso solo con l'iscrizione sul libro fondiario si trasmettono e si acquistano i diritti sugli immobili tanto nei rapporti delle parti contraenti fra loro quanto per ciò che concerne i terzi, e perchè il libro, essendo impostato al fondo anzichè al proprietario, presenta a colpo d'occhio la storia e la situazione giuridica della proprietà fondiaria nei suoi trapassi e nelle sue modificazioni. Ogni fondo ha il suo foglio speciale ove in apposite colonne si registrano i passaggi di proprietà, le costituzioni dei diritti reali, le iscrizioni ipotecarie e le prenotazioni, per modo che basta aprire il libro per conoscere con matematica sicurezza e con prontezza ammirabile a chi spetta il fondo, se e in quale misura il diritto di proprietà è modificato da diritti altrui di servitù, usufrutto, uso, enfiteusi, abitazione, se e fino a qual punto è gravato d'iscrizioni ipotecarie. Il libro fondiario costituisce, come molto opportunamente fu detto, il *registro di stato civile della proprietà immobiliare*; nel modo stesso che all'ufficio di anagrafe ogni famiglia ha il suo foglio, ove sono annote le circostanze individuali dei suoi componenti, ogni fondo ha sui libri fondiari una pagina destinata a rappresentare nel modo il più certo la sua condizione giuridica; e poichè questa non può venire modificata senza che la modificazione resulti dal registro, poichè la iscrizione sul registro è forma essenziale perchè la modificazione abbia vita, è manifesto che la più perfetta sicurezza circonda le operazioni tutte concernenti gl'immobili; che il credito fondiario riposa per tal modo su inerollabili basi.

La riforma della legislazione civile preconizzata dall'art. 8 della legge 1° marzo 1886 come necessaria per la determinazione degli effetti giuridici del catasto, dovrebbe incominciare appunto dalla modificazione del sistema di pubblicità degli atti giuridici concernenti la proprietà fondiaria; abbandonare la pubblicità facoltativa e relativa che deriva dall'istituto della trascrizione, per accogliere la pubblicità obbligatoria ed assoluta che è conseguenza del sistema tavolare. In altri termini si dovrebbe fare della iscrizione degli atti e contratti interessanti gli immobili nel registro fondiario, non già la condizione della loro opponibilità ai terzi, bensì il requisito essenziale della loro esistenza e perciò della loro efficacia anco nei rapporti delle parti fra loro.

Questa verità comunemente insegnata nelle scuole di diritto, generalmente riconosciuta dai giuristi, tarda a farsi strada nelle sfere governative e parlamentari.

È bene ricercarne le ragioni. Si oppongono argomenti d'indole teorica e argomenti d'indole pratica.

Dal punto di vista teorico sembra riforma troppo sostanziale quella che avrebbe per risultato l'abbandono del principio della trasmissione consensuale della proprietà: non si osa o non si vuole abolito

un principio che si considera come uno dei capisaldi della nostra legge civile, come una delle pietre miliari del nostro progresso legislativo.

Per convincersi che questi scrupoli e questi timori non hanno fondamento occorre esaminare più dappresso il controverso principio. È desso poggiato realmente sopra norme fondamentali e indeclinabili del nostro diritto privato?

La risposta negativa è la sola rispondente alla realtà delle cose. Che la volontà umana, manifestata mediante il consenso, debba essere sufficiente a dar vita all'obbligazione, è cosa d'intuitiva evidenza; ciò esige la libertà umana; e ben può l'individuo, con una legittima manifestazione del suo consenso, obbligarsi a dare, fare, od omettere qualche cosa in altrui vantaggio; ma lo stesso non può dirsi della trasmissione della proprietà. Il diritto di obbligazione o di credito è un rapporto diretto fra persona e persona, che non ha sustrato materiale, e che perciò può essere creato per effetto di una semplice manifestazione di volontà; ma nella trasmissione della proprietà vi è la cosa oggetto del diritto che costituisce un termine essenziale del rapporto giuridico, ed il rapporto viene per essa ad assumere un elemento materiale che non può in verun modo essere trascurato: per questo occorre un fatto materiale esterno e sensibile che rappresenti e renda efficace per tutti la trasmissione. Già i giureconsulti romani, artefici sapientissimi del diritto privato, avevano avvertito questo fatto; per essi la proprietà non poteva trasmettersi col nudo consenso, era necessario il fatto materiale della tradizione.

Il principio della trasmissione consensuale della proprietà non è dunque raccomandato dalla legislazione romana che esercita generalmente un fascino irresistibile sul pensiero giuridico dei popoli latini; esso non è che l'espressione di un esagerato sentimento di rispetto per la potenza della volontà umana, una inopportuna ed illogica estensione del principio *le mort saisit le vif*, elevato dal nostro legislatore, sulla scorta del francese, al grado di canone fondamentale del diritto successorio. Data la potenza della volontà umana, espressa nella successione testamentaria presunta nella legittima, in caso di trasmissione della proprietà per causa di morte, si è voluta attribuire eguale potenza alla stessa volontà nelle trasmissioni per atto tra i vivi. Ma è stato un grave errore. Anzitutto perchè la massima *le mort saisit le vif*, che del resto non ha luogo per le disposizioni a titolo particolare, ha per effetto soltanto, da un lato, la fittizia continuità del possesso del defunto all'erede, dall'altro, la forza retroattiva dell'accettazione ereditaria; secondariamente perchè quella massima non è accolta senza contrasto nel nostro diritto e non mancano giuristi eminenti che ravvisano opportuno il ritorno al principio romano della adizione ereditaria. Ma anche ammessa tanta efficacia della volontà umana nella successione a titolo universale, non ne viene per necessaria conseguenza che debba attribuirsi alla volontà stessa eguale potenza nella vendita e negli altri atti di trasmissione fra i vivi. I danni della estensione del principio da un caso all'altro sono evidentissimi. Ciò è stato dimostrato per quello che concerne gli immobili, brevemente ma chiaramente, parlando del peccato originale della trascrizione; se ne ha una evidente conferma esaminando la questione in relazione ai beni mobili ed ai titoli al portatore.

La contraddizione che il diritto vigente presenta

fra gli effetti del contratto nei rapporti delle parti e gli effetti stessi nei rapporti con i terzi, è per i beni mobili e per i titoli al portatore, anco più stridente e manifesta di quello che sia per i beni immobili. Basta confrontare fra loro gli art. 1125, 1126 Codice civile. Dopo che il primo ha dichiarato che nei contratti aventi per oggetto la traslazione della proprietà, questa si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittimamente manifestato, quantunque non sia avvenuta la tradizione, il secondo si affretta a soggiungere che se la cosa che taluno si è obbligato con successive convenzioni a dare o consegnare a due persone, è un mobile per natura o un titolo al portatore, quella fra esse a cui fu dato il possesso sarà preferita all'altra, sebbene il suo titolo sia posteriore di data, purchè il suo possesso sia di buona fede. Il possesso di buona fede ha nelle contrattazioni concernenti le cose mobili l'effetto stesso che la trascrizione ha nei contratti aventi per oggetto la proprietà immobiliare. Fra le parti la proprietà si trasmette e si acquista per effetto del solo consenso; ma intanto chi ha venduto la cosa, e perciò ne ha perduto la proprietà, può, ritenendone il possesso, trasmetterla ad un secondo acquirente; e questi, sebbene munito di un titolo posteriore di data, ha diritto di essere preferito al primo purchè il suo possesso sia di buona fede; chi per effetto del primo contratto ha cessato di essere proprietario, può trasmettere validamente la cosa a un secondo compratore; chi per effetto di quello stesso contratto era divenuto proprietario, non può esercitare l'azione reale di rivendicazione, deve contentarsi dell'azione, spesso infruttuosa, del risarcimento dei danni. Ma non è questo un sanzionare la immoralità? Non è questo un arrecare un fierissimo colpo alla sicurezza e alla stabilità delle relazioni contrattuali? Se colui che ha venduto ha per effetto del consenso da lui prestato perduto la proprietà, perchè la materiale detenzione della cosa oggetto della vendita deve abilitarlo a disporne? E se colui che ha comprato ha per effetto del consenso acquistato la proprietà, perchè il suo diritto deve essere alla mercè della mala fede del venditore?

È tanta la incoerenza delle due disposizioni citate di sopra, che mentre nella prima il legislatore dice che il consenso opera la traslazione della proprietà, nella seconda parla del venditore come di persona obbligata a dare e consegnare; quasi affermando il principio romano abbandonato poche linee più sopra, che il consenso è capace soltanto di produrre l'obbligazione, e che pel trasferimento reale della proprietà occorre il fatto materiale della consegna.

Il rispetto delle tradizioni non può essere di ostacolo alla abolizione di un così strano principio; si faccia realmente ritorno alle gloriose tradizioni del patrio diritto. Il consenso, che è fonte di obbligazione, produca, come è naturale e logico, l'obbligo di consegnare; la trasmissione della proprietà avvenga soltanto, quanto ai beni mobili ed ai titoli al portatore, per effetto della tradizione, secondo l'insegnamento della sapienza romana, quanto ai beni immobili, per effetto della iscrizione sul libro fondiario, secondo la massima ormai sancita da tutte le più progredite fra le moderne legislazioni. Così facendo, se un Tizio dopo avere venduto una cosa mobile senza che l'acquirente ne prenda la consegna, una cosa immobile senza che l'acquirente stesso operi l'iscrizione sul registro, vende la cosa stessa

ad un altro, e questo, più fortunato e più sollecito, procura a proprio favore il trasferimento della proprietà, compiendo l'atto esterno materiale da cui questo deriva, si potrà dire che Tizio ha violato la obbligazione assunta, si potrà considerare come tenuto al risarcimento dei danni; ma non si avrà lo spettacolo poco edificante, da un lato di chi avendo cessato di essere proprietario conserva la facoltà di disporre, dall'altro di chi, pur essendo divenuto proprietario, non ha, di fronte ai terzi l'azione di rivendicazione.

La iscrizione sul registro fondiario elevata al grado di requisito essenziale per la trasmissione della proprietà immobiliare, avrebbe per necessaria conseguenza l'abolizione della *usucapione*, o, come comunemente suol dirsi, *prescrizione acquisitiva*; ma anco questa sarebbe riforma sapiente e lodevole, conforme ai retti principii legislativi e consentanea al moderno ufficio economico della proprietà immobiliare. Che col decorso del tempo si estinguano le azioni è perfettamente ammissibile; ma non è egualmente ammissibile che col semplice possesso si acquisti, per effetto del decorso del tempo, la proprietà: con l'ammetterlo si arreca al credito fondiario una mortale ferita e si lascia un elemento d'incertezza nelle contrattazioni concernenti gl'immobili che dovrebbero presentare invece una matematica sicurezza. Un istituto di credito fondiario può somministrare a mutuo una somma con garanzia ipotecaria sopra un immobile di cui il mutuatario giustifica la proprietà mediante regolari titoli d'acquisto, il possesso mediante l'iscrizione cotastale. Ma la proprietà si perde se altri l'acquista mediante prescrizione; la iscrizione in catasto, secondo i sistemi oggi in vigore è una semplice presunzione di possesso contro la quale è ammessa la prova contraria: può darsi pertanto che quando l'istituto, non pagato delle annualità dovutegli, escute l'immobile ipotecato e lo fa esporre all'incanto, colui che se ne rende aggiudicatario trovi in possesso dell'immobile un terzo che avendo in suo favore l'eccezione della prescrizione sia nel diritto di respingere la sua pretesa. La proprietà derivante dal possesso trentennale prevarrebbe sulla proprietà acquistata dall'aggiudicatario al pubblico incanto; questo possesso distruggerebbe la presunzione di possesso derivante a favore del debitore escusso dalla importazione catastale; l'aggiudicatario soffrendo evizione sarebbe dispensato dall'obbligo di pagare il prezzo di aggiudicazione con danno evidente dell'istituto che in forza della sua ipoteca aveva sul medesimo prezzo diritto di preferenza.

La nostra legislazione non presenta rimedii contro simili sorprese; queste non sono frequenti, perchè generalmente il possesso non si discompagna dalla proprietà; ma basta che siano possibili, perchè il credito fondiario non possa dirsi stabilito sopra solide basi, perchè non possa dirsi definitivo e senza mende l'ordinamento giuridico della proprietà immobiliare.

La necessità di abolire la prescrizione acquisitiva che sarebbe conseguenza della istituzione del registro fondiario, non può pertanto considerarsi come un ostacolo a questa istituzione: anzichè trarsene un argomento contrario, può trarsene uno favorevole; perchè val meglio tutelare la proprietà che il possesso, val meglio accordare protezione a un proprietario negligente nell'esercizio dei suoi diritti,

di quello che erigere a titolo di proprietà la perseveranza di un usurpatore, per quanto esser possa assidua e prolungata.

Gli argomenti d' inole pratica con i quali si contrasta l'abolizione dell'istituto della trascrizione e la sua sostituzione col registro fondiario, si riducono in sostanza a dire che questo modo di accertamento dei diritti immobiliari mal può applicarsi in un paese dove la proprietà è come nel nostro frazionata e repartita fra uno sterminato numero di possessori; che la fusione dei registri ipotecari coi registri catastali importerebbe una notevole spesa e un sensibile disturbo nell'andamento degli affari; che finalmente il sistema del registro fondiario non si addice alle nostre abitudini e alle nostre tradizioni.

Ma questi argomenti hanno un valore molto discutibile. I libri fondiari non sono in uso soltanto dove la proprietà è accentrata in poche mani; funzionano certo più facilmente dove predomina la grande proprietà, ma non mancano paesi di proprietà frazionata, ove l'istituzione fiorisce e dà i suoi benefici frutti. Perchè in Italia non potrebbe accadere lo stesso? Basterebbe per questo istituire il registro fondiario in uffici posti maggiormente a contatto delle popolazioni di quello che lo siano gli attuali uffici ipotecari. Posto pure che ogni particella catastale dovesse avere nel registro fondiario la sua pagina speciale, e più particelle debbono per l'art. 62 del Regolamento essere aggruppate se appartenenti a uno stesso proprietario e costituenti una unità distinta, salvo a disgiungerle in caso di divisione o di vendita parziale, quale difficoltà potrebbe incontrarsi nello annotare alle rispettive colonne i passaggi di proprietà, le costituzioni di servitù o di altri diritti reali, le ipoteche che venissero iscritte? In apposite filze dovrebbero essere conservate le note d'iscrizione e i documenti in virtù dei quali fossero state eseguite le relative annotazioni e una semplice e sommaria indicazione nel registro, con riferimento al numero d'ordine della giustificazione, sarebbe più che sufficiente.

La fusione dei registri ipotecari coi registri catastali nel registro o libro fondiario non sarebbe soverchiamente difficile quando venisse ordinata in un dato momento una generale e gratuita rinnovazione di tutte le iscrizioni ipotecarie con dichiarazione di decadenza per quelle che non venissero rinnovate nel termine prefisso. La quale operazione dovrà del resto farsi in ogni modo, e indipendentemente dal carattere di probatorietà da darsi al catasto, perchè il collegamento delle particelle nuove alle vecchie non sarà sempre possibile nè esatto nei casi di aggiornamento delle mappe e si presenta impossibile nei rilevamenti *ex novo*.

E se il nuovo sistema potrebbe per avventura apparire contrario alle nostre abitudini e alle nostre tradizioni, è però certo che le popolazioni farebbero ben presto a comprenderne la utilità e a risentirne i vantaggi; essendo così semplice e così atto a porre in evidenza le condizioni della proprietà immobiliare, non tarderebbe a dare gli splendidi frutti che ha dato negli ultimi cinquanta anni nei paesi che l'hanno adottato.

L'esempio di un paese prossimo al nostro che avendo formato il suo catasto con scientifica precisione e con severo accertamento della proprietà, non ha potuto dargli tutti gli effetti giuridici di cui sarebbe stato suscettivo, per essersi voluto serbare

fedele all'istituto della trascrizione, dovrebbe ammaestrarci a non cadere in così grave errore. Intendo alludere al cantone di Ginevra il solo paese di Europa che si trovi in condizioni identiche a quelle in cui si troverebbe l'Italia, se rispettando l'opinione dei più, venisse conservato l'istituto della trascrizione con dei miglioramenti che non potrebbero rappresentare altra parte che quella di semplici palliativi.

Per la legge organica 4.º febbraio 1844 si formò nel cantone di Ginevra un catasto che poteva aspirare all'ufficio di *probatorio*, perchè fondato sulla delimitazione obbligatoria fra proprietari con istituzione di apposita magistratura destinata a risolvere le relative controversie; ma non si osò toccare la legislazione civile e si volle conservato il principio della trasmissione consensuale della proprietà con l'istituto della trascrizione. Si dispose è vero molto opportunamente che nessuna mutazione potesse essere operata al catasto se non in virtù di un titolo trascritto, e che d'altro lato nessun atto di mutazione della proprietà immobiliare tra i vivi o per causa di morte potesse essere trascritto, se non in base a certificato comprovante la iscrizione in catasto della persona da cui il diritto deriva. Ma questi savii espedienti, che evidentemente attenuano gli inconvenienti del sistema, non valgono ad eliminarli; resta il peccato d'origine, cioè la diversa efficacia dell'atto fra le parti e di fronte ai terzi, la pubblicità relativa e facoltativa delle contrattazioni concernenti gli immobili; restano in gran parte i difetti dell'istituto: principalissimo la molteplicità e difficoltà delle ricerche, rese necessarie dal fatto che la transizione è operata contro l'individuo anzichè direttamente contro la proprietà. La iscrizione al catasto, lungi dal far prova, costituisce così una semplice presunzione di dominio, contro la quale si ammette non soltanto la prova derivante da un titolo contrario, ma anche il fatto della prescrizione acquisitiva. Si poteva avere un catasto *probatorio* pel modo nel quale si erano condotte le operazioni: non lo si ebbe, perchè mancò il coraggio di cambiare il punto di partenza con una sostanziale riforma legislativa.

Lo stesso pericolo corre adesso l'Italia; mentre sono dotati di libri fondiari a base d'iscrizione come condizione giuridica essenziale del riconoscimento del diritto, secondo il sistema tavolare germanico o secondo il sistema Torrens, non solo i vari stati della Germania, ove l'istituzione ha tradizioni secolari, l'Austria-Ungheria, la Russia, la Spagna, la Svezia e presso che tutti gli stati della confederazione elvetica, ma ancora la Nuova Galles del Sud, il Queensland, l'Australia occidentale, la Nuova Zelanda, la Colombia britannica, le isole Fidii, la Tunisia, il Brasile; mentre la grande riforma si sta attuando in Inghilterra, e la Francia, dopo aver trionfato degli ostacoli frapposti dal partito conservatore, comincia a stanziare i fondi per la formazione del suo *grand livre terrier*, dovremo noi italiani, per un esagerato rispetto ad un istituto di origine recente e straniera, non legato alla nostra storia, conservare per un tempo indefinito il triste primato delle liti e costringere il nostro credito fondiario a svolgersi penosamente sulle basi dell'antico diritto?

Ciò avverrebbe pur troppo ove l'indirizzo generalmente dato agli studi intrapresi per la importante riforma ricevesse l'autorevole sanzione del

potere legislativo. Fino dall' 11 marzo 1886 fu istituita una sotto commissione reale che ebbe per presidente l'onorevole senatore Digny, per relatore l'onorevole deputato Frola. Questa Commissione, dopo essersi adunata varie volte nei primi mesi del 1889, approvò nel 9 maggio di quell'anno, un progetto di legge che fu trasmesso con una succinata relazione al ministro delle finanze; — ma il progetto si limita:

1.° ad accordare agli estratti catastali gli effetti di presunzione legale di possesso e di proprietà a favore dell'iscritto, dopo un anno e rispettivamente dopo dieci anni dall'attivazione del catasto, e successivamente dalla iscrizione;

2.° a pareggiare la iscrizione in catasto alla trascrizione del titolo agli effetti di sottoporre tutti gli immobili a una generale prescrizione acquisitiva decennale in base all'art. 2137 Cod. Civ.;

3.° ad estendere ai trasferimenti della proprietà immobiliare per causa di morte l'obbligo della trascrizione, non come condizione del trasferimento, bensì come condizione della sua efficacia nei rapporti dei terzi;

4.° a esigere maggiore severità di specializzazione e di riferimento catastale nelle formalità ipotecarie.

Nè un diverso indirizzo fu dato, per quanto si sappia, agli studii nelle sfere ufficiali dal 1889 in qua; lo che è da addebitarsi soprattutto al fatto che con imperdonabile confusione di competenza si considera come propria del ministro delle finanze la iniziativa di un progetto, che, dovendo, per approdare a utile risultato, sovvertire uno dei più fondamentali principii della legislazione civile, e introdurre nel codice sostanziali modificazioni, non può spettare che al ministro di grazia e giustizia circondato di una commissione composta dei migliori giuristi italiani.

L'indirizzo dato alla riforma non è tale pertanto da render paghi i desiderii di chi vorrebbe che l'Italia fosse all'avanguardia non già alla coda del progresso legislativo. Mentre con lieve sforzo potrebbe aversi un catasto probatorio, con pienezza di effetti giuridici, si vuole un catasto che avrebbe solo la efficacia di una semplice presunzione di possesso; il sistema di pubblicità degli atti giuridici concernenti gl'immobili, continuerebbe ad aggirarsi intorno a quel perno infelicissimo che è l'istituto della trascrizione; e la legislazione vigente resterebbe ferma nelle sue linee fondamentali, con la sua prescrizione acquisitiva e con le sue contraddizioni fra gli effetti del contratto traslativo nei rapporti delle parti ed i suoi effetti nei rapporti dei terzi. La prescrizione acquisitiva poteva tollerarsi nella legislazione romana, che non avendo attribuito alla proprietà fondiaria la moderna caratteristica di essere strumento di credito, non aveva bisogno di curarsi dell'interesse dei terzi; ma non può tollerarsi oggi che si è compreso finalmente come il credito fondiario sia l'unico mezzo per sollevare le sorti depresse della agricoltura e per ravvivare con essa le fonti presso che esauste della pubblica e privata prosperità; e quella contraddizione, sconosciuta alle antiche legislazioni, è il maggiore difetto di quelle tra le moderne che hanno voluto appigliarsi all'esperienze della trascrizione. Scongiuriamo, poichè siamo in tempo, il gravissimo male; pensiamo che non facendolo oggi non lo si potrà

fare che sulla fine del secolo venturo! Compiuto il catasto, e per compierlo col vento che tira non possono occorrere meno di quaranta anni, altri trenta dovranno passarne, per preciso disposto di legge, prima che sia posto mano ad un generale lavoro di revisione; e questo importerà, per lo meno, eguale spazio di tempo.

Riformata nel senso sopra accennato la legislazione civile, istituito il registro fondiario, la iscrizione su questo diverrebbe presunzione *juris et de jure* della esistenza del diritto e condizione per acquistarlo; con ciò sarebbe facile dare al catasto carattere probatorio con grande vantaggio dell'ordinamento della proprietà immobiliare. A tale effetto basterebbe aggiungere una ulteriore formalità a quelle stabilite per la formazione del catasto dalla legge 1° marzo 1886. È noto che la legge ordina la delimitazione e terminazione dei possessi per i comuni che non hanno mappe servibili, mentre prescinde da queste operazioni per quei comuni che hanno mappe suscettive di essere aggiornate e che sono perciò dichiarate servibili dalla giunta superiore. Nei primi, terminate quelle operazioni si procede al rilevamento, nei secondi si fa soltanto l'aggiornamento sul terreno; risultato dell'una e dell'altra operazione è la compilazione del ruolo dei possessori e la formazione della mappa che può essere riprodotta, per intero o in frazioni, in molti esemplari, coi nuovi processi della fotozincografia. Ma poichè alla delimitazione e terminazione si procede senza l'intervento obbligatorio dei possessori, e la legge, compiuti i verbali di delimitazione, non prescrive ulteriori formalità per l'accertamento dello stato di diritto, ne consegue che la mappa non può dare che la rappresentazione grafica dell'apparenza dei possessi, mentre la matricola dei possessori, prescritta dall'art. 53 della legge, non può dare che il nome di coloro che nel momento delle operazioni si sono presentati o sono dagli indicatori catastali e dalle commissioni censuarie stati considerati come possessori. Restando in questi limiti, il catasto non fa che accertare lo stato di fatto, trascurando completamente lo stato di diritto; ed è quindi naturale che possa costituire, a tutto concedere, una presunzione del fatto del possesso; non una presunzione, e tanto meno una prova, del diritto di proprietà.

Stabilito che la iscrizione in catasto fatta in epoca successiva alla sua formazione, deve essere condizione essenziale per l'acquisto del diritto, bisogna aggiungere durante il periodo del lavoro catastale una ulteriore formalità per dare nel momento di attivazione del catasto alle indicazioni in esso contenute la caratteristica di accertamento del diritto preesistente; in altri termini bisogna che per effetto di un nuovo congegno l'organismo catastale, al momento della sua istituzione, non rappresenti soltanto lo stato apparente del possesso, ma bensì lo stato effettivo della proprietà. A tale oggetto occorre che sia ordinata in ciascun comune la pubblicazione dei dati catastali, cioè del registro dei possessori e della mappa, assegnando a coloro che non vi figurano, e che vantano diritti di proprietà, un giusto termine per presentare i loro reclami e ottenere le opportune correzioni. Ove l'assegnazione del termine fosse accompagnata dalla dichiarazione che decorso il termine stesso non sarebbero più ammessi i reclami, neppure nella via contenziosa ordinaria, e che la proprietà s'intenderebbe irrevocabilmente

cabilmente acquistata secondo le indicazioni del registro e della mappa, si avrebbe un generale *accertamento iniziale* della proprietà, sicuro punto di partenza del nuovo regime fondiario; dopo non sarebbe questione d'altro che di *conservazione*, e questa sarebbe assicurata dall'aver dichiarata l'iscrizione catastale condizione essenziale per la trasmissione e per l'acquisto del diritto.

La procedura proposta non può allarmare, per poco che si consideri che nella maggior parte dei casi il possesso coincide con la proprietà; ed esprimendo perciò il catasto ad un tempo lo stato di fatto e lo stato di diritto, non vi sarà luogo a reclami e contestazioni. Nei pochi casi nei quali quella fortunata coincidenza non si verifica, e mentre in catasto figura una persona la proprietà spetta ad un'altra, vuoi per un intero fondo, vuoi per una porzione apprezzabile risultante dalla mappa, chi ha il diritto, e sa di perderlo ove non reclami in tempo opportuno, sarà sollecito a far valere i suoi diritti; ove nol facesse, e venisse danneggiato dalla decorrenza del termine, dovrebbe imputarlo a sè stesso, perchè le leggi son fatte pei diligenti; e per tutelare i trascurati o gli inetti non si può nè si deve sacrificare un sistema.

Decorsi i termini, risolti i reclami, attribuito a ciascun fondo il nome del suo legittimo proprietario, si avrà un punto di partenza certo e ben delineato; la iscrizione in catasto farà piena prova di proprietà identificandosi lo stato di fatto con lo stato di diritto. Da quel fortunato momento in poi, essendo *accertata la proprietà* immobiliare secondo il voto dell'art. 1 della legge, sarà questione soltanto di *tenerne in evidenza le mutazioni*; ed a raggiungere questo scopo la proposta riforma del modo di trasmettere e modificare la proprietà sarà mezzo sufficiente ed efficace.

Così potrà dirsi veramente risoluto il grande problema dell'ordinamento della proprietà fondiaria; la gigantesca opera del nuovo catasto, coordinata con opportune riforme nella legislazione civile, non avrà soltanto effetti fiscali, ma avrà importanti e desiderati effetti giuridici; e la nazione italiana avrà fatto con questo un passo notevole nel faticoso cammino del progresso legislativo.

Su la via che qui si è sommariamente additata si è posto un valente giurista italiano, il deputato Ippolito Luzzatti; il quale nel suo recente libro intitolato « *Disegno di legge sugli effetti giuridici del catasto e sulla istituzione dei libri fondiari* » propone l'abbandono dell'istituto della trascrizione e l'istituzione del registro fondiario formulando un apposito progetto di legge. Ma sebbene l'egregio autore abbia con la competenza che gli è propria avvertito le mende del progetto compilato dalla sotto commissione di cui fu relatore l'on. Frola, ed abbia cercato di evitarle, non ha raggiunto appieno questo scopo, specialmente perchè non ha osato o voluto proporre la modificazione dei principii direttivi del Codice civile per ciò che riguarda la trasmissione della proprietà. Per esso l'iscrizione nel registro fondiario dovrebbe rappresentare la constatazione legale del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sui beni immobili, ma non già costituire una condizione essenziale per l'acquisto e la trasmissione degli stessi diritti; in altri termini la proprietà e gli altri diritti reali dovrebbero fra le parti continuare a trasmettersi per effetto del nudo consenso, e soltanto di

fronte ai terzi la iscrizione sul registro fondiario varrebbe come legale constatazione di questa trasmissione. In tal modo cambiano i nomi, ma la sostanza delle cose rimane inalterata: si elimina il difetto che ha l'istituto della trascrizione di non rendere pubblici se non gli atti tra i vivi, estendendo la pubblicità — come del resto è disposto anco nel progetto dell'on. Frola — alle trasmissioni per causa di morte; ma non si fa muovere un passo all'ardua questione, non si elimina il peccato originale. Lo stesso autore ammette che qualunque diritto reale possa avere un'esistenza indipendente dalla iscrizione, ma crede di aver fatto molto proponendo che l'iscrizione sola ne faccia testimonianza legale di fronte ai terzi; vuole che fra le parti il diritto continui ad avere normale svolgimento secondo i principii del giure comune, ma che in pari tempo debba considerarsi come inesistente di fronte ai terzi se della sua esistenza non faccia fede il pubblico registro. Resta adunque la manifesta anomalia del contratto perfetto fra le parti, inefficace di fronte ai terzi; resta la patente contraddizione di chi ha cessato di essere proprietario e pur conserva la facoltà di disporre, di chi lo è divenuto e pur non può esercitare l'azione di rivendicazione. E dallo eliminare quella anomalia, è dal fare scomparire questa contraddizione che bisogna muovere nella riforma delle nostre leggi civili. Bisogna avere il coraggio di dire che la proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili si trasmettono e si acquistano soltanto con la iscrizione sul libro fondiario, che la proprietà dei beni mobili si trasmette e si acquista soltanto con la tradizione; bisogna abolire il non giustificato principio degli articoli 1123, 1448 Codice civile. Una riforma che non abbia questo punto di partenza non è che un espediente di transizione che volendo conciliare il nuovo col vecchio non raggiunge lo scopo e non dà i frutti desiderati; è un semplice palliativo, non un efficace rimedio al male lamentato.

Questo difetto fondamentale del progetto dell'onorevole deputato Luzzatti non è il solo; altri, essi pure sostanziali, se ne riscontrano, ove si discenda all'esame dei particolari.

Il citato scrittore propone anzitutto di compiere il primo accertamento della proprietà, occorrente per la istituzione del registro fondiario, mediante la denuncia obbligatoria da farsi alle commissioni censuarie comunali da tutti coloro che possiedono beni immobili a titolo di proprietà. Le denunce devono essere rese pubbliche nel modo da determinarsi dal regolamento, e dalla data della pubblicazione incomincia la decorrenza di un termine durante il quale la intestazione può essere impugnata, in via possessoria entro un anno, in via petitoria entro dieci anni; decorsi i dieci anni il possessore di buona fede compie la prescrizione in conformità dell'articolo 2137 del codice civile.

Questo sistema delle denunce non è meritevole di accoglienza; nella maggior parte dei casi, come fu già avvertito, il possesso coincide col diritto di proprietà: a qual prò obbligare i possessori a una denuncia che per essere inoppugnabile si risolve in una inutile formalità? Si renda obbligatoria la delimitazione, ora facoltativa, anche per i casi di aggiornamento delle mappe; si pubblicino, come più sopra è dichiarato, i verbali di delimitazione, il registro dei possessori, le mappe rilevate *ex novo* o aggiornate sul terreno; si assegni un breve e pe-

rentorio termine a reclamare contro le resultanze di questi documenti a chiunque creda di avervi diritto; si stabilisca, ove ciò si creda opportuno, un procedimento speciale accelerato per la risoluzione delle controversie; si dichiarì la decadenza di coloro che non abbiano presentato il reclamo nel termine stabilito. Allo spirare del termine, risolte le controversie, si potrà avere il legale accertamento della proprietà senza bisogno di ricorrere alla prescrizione decennale dell'art. 2137. Perchè si dovrebbe dare importanza alla prescrizione, mentre giustamente si vuole che cessi di figurare fra i modi di acquisto della proprietà?

Questo procedimento fondato, non già sulla denuncia che può essere errata e contenere una inesatta descrizione del fondo, bensì sulla pubblicazione dei documenti ufficiali compilati per la formazione del catasto, avrebbe il grande vantaggio di dar forza probante non soltanto alla intestazione ma ancora alla mappa; non sarebbe accertato soltanto il diritto di proprietà di ogni fondo, ma sarebbero accertate ancora in modo incontrastabile l'estensione e la configurazione delle singole proprietà; per tal modo il catasto avrebbe realmentè *effetti giuridici*, e il valente personale adibito per la sua formazione troverebbe nel pubblico sindacato degl'interessati, nelle gravi conseguenze giuridiche del suo lavoro, un potente stimolo ad operare con la massima diligenza. È ben vero che dove non si fa il rilevamento *ex novo*, bensì l'aggiornamento delle mappe esistenti, possono sussistere degli errori che sono di ostacolo alla probatorietà delle mappe; ma basta leggere le relazioni dell'egregio presidente della giunta superiore per convincersi che laddove questi errori superano certi limiti di tolleranza, le antiche mappe sono inesorabilmente dichiarate inservibili; e d'altronde è lecito sperare che sapendo quanta maggiore importanza verrebbe ad acquistare l'opera di formazione delle mappe, si troverebbero coi progressi delle scienze nuovi processi e nuovi metodi per accostarsi più che fosse possibile alla perfezione.

Per questo occorre far presto; perchè, come in principio osservava, non si può formare il catasto, e poi, a catasto compiuto, stabilire quali devono essere i suoi effetti: un catasto non può avere se non quei dati effetti che si sono avuti di mira durante la sua formazione; se esso si limita a riprodurre lo stato apparente dei possessi, non può certamente costituire la prova della proprietà.

La pubblicazione dei verbali di delimitazione, delle mappe e del registro dei possessori, allo scopo di accertare la proprietà, avrebbe il vantaggio di colmare una lacuna, avvertita dallo stesso on. Luzzatti, nel procedimento tracciato dalla legge 1° marzo 1886. Se si prende in esame la legge si trova che compiuta la delimitazione e terminazione dei possessi, compiuto il rilevamento o l'aggiornamento delle mappe, lo scopo giuridico del catasto si perde completamente di vista; si pensa soltanto allo scopo tributario, alla stima e alla determinazione del reddito imponibile; la qualificazione, la classificazione, il classamento, non hanno altro obiettivo. E questo è grave difetto. I due scopi devono coesistere; i due procedimenti — accertamento della proprietà da un lato, determinazione del reddito imponibile dall'altro — devono andare di pari passo: l'uno non deve escludere l'altro, nè impedire il suo perfetto svolgimento. Diversamente avverrà in Italia sulla

fine del secolo XIX, quello che avvenne sul principio in Francia, ove Napoleone I vaticinò che il catasto sarebbe stato il complemento dell'edificio eretto col codice civile, e invece restò lettera morta agli effetti giuridici, tanto da non costituire, nella maggior parte dei casi, neppure una modestissima presunzione di possesso.

Il deputato Luzzatti vorrebbe che il registro fondiario fosse istituito in ciascuna cancelleria mandamentale e lo verrebbe retto dal nome del proprietario anzichè dal fondo. Non si può convenire nè dell'una nè dell'altra proposta. Non della prima, perchè il cancelliere di pretura, modesto scriba dell'ordine giudiziario, oppresso dalla assistenza alle udienze civili e penali, dalle istruttorie, dagli accessi, obbligato ad accorrere agli inventari, alle apposizioni e remozioni dei sigilli, condannato ad assistere ad interminabili consigli di famiglia, non sembra indicato per la tenuta di così importante registro del tutto estraneo alle sue ordinarie attribuzioni. Le agenzie delle imposte dirette e del catasto, appaiono naturalmente chiamate a tale ufficio. Non della seconda, perchè con essa si mantiene l'inconveniente che a buon dritto si rimprovera all'istituto della trascrizione, di rendere necessarie, per conoscere la situazione giuridica di un immobile, tante speciali investigazioni quante sono le persone che hanno successivamente avuto la proprietà dell'immobile stesso durante il trentennio. S'impone i fondi anzichè i proprietari; si destinino speciali colonne al nome del proprietario, alla costituzione dei diritti reali, alle ipoteche; e si avrà come in Germania il perfetto stato civile della proprietà immobiliare.

Una nuova legge che contenesse questi concetti fondamentali dovrebbe introdurre anco nel vigente sistema ipotecario modificazioni piuttosto di forma che di sostanza. Nel progetto Luzzatti è detto all'art. 33 che con altra legge si dovrebbe provvedere al coordinamento delle ipoteche con i nuovi registri fondiari: ma è un pessimo sistema il disgiungere la soluzione di problemi legislativi strettamente connessi. Le questioni ardue vanno prese di fronte; il rinviarle è proprio dei timidi e degli incerti. Anco nella legge 1° marzo 1886 si disse che con altra legge si sarebbero determinati gli effetti giuridici del catasto; e si corre il rischio di vedere il catasto compiuto, senza che si sappia quali hanno da essere i suoi giuridici effetti.

Conservando intatto il sistema ipotecario in vigore; che il suo solo difetto, l'efficacia della ipoteca legale dell'alienante ancorchè non iscritta verrebbe a sparire con l'abolizione del principio della trasmissione consensuale della proprietà; conservando intatto questo sistema, basterebbe, come fu accennato, ordinare una generale rinnovazione delle ipoteche da compiersi sul registro fondiario di nuova formazione entro un termine prestabilito sotto pena di decadenza. Dovendo le nuove iscrizioni accendersi di fronte ai fondi gravati, anzichè contro il nome del debitore, occorrerebbero lievi modificazioni quanto al modo di formazione delle note e alla tenuta dei registri; ma ne sarebbero grandemente avvantaggiati i fondamentali principii della pubblicità e specialità della ipoteca, vanto precipuo del vigente codice civile, eminente conquista della moderna civiltà nel campo dell'attività economico-giuridica.

E con questo pongo fine al mio dire. Un così

arduo e complicato argomento si poteva appena sfiorare negli angusti confini che mi ero imposti: non ho formulato un sistema; mi sono dovuto limitare ad accennarne le linee fondamentali. Terminerò facendo un voto che parte dal profondo del cuore: il voto che in quest'opera rinnovatrice il genio italiano non venga meno ai suoi alti destini; e che la nostra Italia, maestra un tempo di civile progresso nelle dottrine economiche e giuridiche, riprenda, anco in questa materia, il posto che le spetta fra le nazioni sorelle.

PROF. EMILIO BIANCHI.

Rivista Bibliografica

J. Frome Wilkinson. *Mutual Thrift*, pag. XII-324. — Idem. — *Pensions and Pauperism, with notes by T. E. Young*, pag. 127, London, Methuen and Co., 1892.

La mutua previdenza in Inghilterra ha trovato nel signor Wilkinson uno storico accurato e competente e un fautore convinto che non si stanca di fare propaganda per la sua diffusione. Egli aveva già dato prova della sua estesa conoscenza dell'argomento nel libro sul *Friendly Society Movement* (vedi *L'Economista* n. 651) in cui si è occupato delle società di mutuo soccorso affigliate. In questo suo nuovo volume è tutto l'argomento della mutua previdenza ch'egli considera nel suo svolgimento storico, specialmente dal 1800 ai nostri giorni. Negli ultimi capitoli si occupa più particolarmente di quelle istituzioni che assicurano una indennità pel caso di malattia e di morte, esamina la loro costituzione e amministrazione e i risultati finanziari che hanno ottenuto e termina il suo volume con alcuni cenni sull'avvenire delle società di mutuo soccorso (*friendly societies*) e sulle proposte che sono state fatte di recente per un sistema di assicurazioni in favore degli operai.

Ma di questa questione il signor Wilkinson si è occupato con maggior cura nell'altro libro sulle *Pensioni e il Pauperismo*. È noto come anche in Inghilterra già da tempo, ma ora più che mai, si discute intorno a una riforma avente per iscopo di dare agli operai che hanno raggiunto una certa età una pensione, a formare la quale gli assicurati dovrebbero concorrere in misura maggiore o minore a seconda delle varie proposte. L'Autore accenna ad alcune di cotale proposte e specialmente insiste su quella del canonico Blackley, che vorrebbe importare in Inghilterra il sistema di assicurazione introdotto in Germania dal principe di Bismarck. Recentemente poi un uomo politico eminente, il signor Chamberlain, e uno statistico pure di molto merito, il signor Carlo Booth, hanno fatto altre proposte per organizzare le pensioni alla vecchiaia. Di questi e di altri progetti, ora assai discussi in Inghilterra, il signor Wilkinson rende conto nel suo libretto; nè egli si limita a ciò, ma sottopone le varie proposte a un esame diffuso e istruttivo che rivela le difficoltà e i pericoli ed esse inerenti. Però in sostanza l'Autore si dichiara favorevole alla pro-

posta del Booth, secondo la quale ciascuno che abbia compiuti 65 anni di età dovrebbe ricevere una pensione di 5 scellini la settimana e la somma necessaria dovrebbe essere ottenuta mediante l'imposta. Non è il caso di discutere qui la questione, se mai gioverà farlo a proposito del libro del signor Booth. A noi basta segnalare questi due recenti lavori del signor Wilkinson a coloro che si interessano alla mutua previdenza.

Verein für Socialpolitik. — *Die Handelspolitik der Balkanstaaten (Rumänien, Serbien und Bulgarien) Spaniens und Frankreichs in den letzten Jahrzehnten — Berichte und Gutachten.* — Leipzig, Duncker e Humblot, 1892, pag. 203 (marchi 4,60).

È il terzo volume che l'*Associazione per la politica sociale* pubblica intorno alla politica commerciale dei principali stati civili negli ultimi decenni e al pari dei due precedenti (vedi i numeri 930 e 935 dell'*Economista*) esso offre un ricco materiale che sarà certo utile a chiunque voglia studiare la politica commerciale dal 1860 a oggi. Cinque paesi sono qui presi in esame e cioè: la Rumenia, la Serbia, la Bulgaria, la Spagna e la Francia. Il signor dott. Moritz Ströll si è occupato dei primi tre e ha raccolto dati non privi di interesse soprattutto poi non facili ad aversi. Il signor Gwinner fa una larga esposizione della politica daziaria della Spagna, la quale è in questo momento particolarmente istruttiva per il nostro paese, perchè anche nella penisola iberica il protezionismo è andato sempre più prevalendo.

Chiude il volume la monografia del sig. Devers sulla politica commerciale della Francia dal 1860 in poi, nella quale si nota l'assenza completa dei dati statistici sul movimento commerciale e sulle entrate doganali. Lo scritto del Devers è interessante, ma sarebbe riuscito molto più utile, se l'Autore seguendo l'esempio datogli dagli altri collaboratori avesse fatto largo uso del copioso materiale statistico francese per illustrare gli effetti delle varie tendenze che ebbero la prevalenza in materia doganale. Ci pare quindi che lo scritto del sig. Devers non si possa giudicare completo, nè del tutto in armonia con quelli relativi agli altri paesi.

A completare la raccolta, avverte l'editore prof. Schmoller, sarà pubblicato entro l'anno un volume del prof. Fuchs intorno alla politica commerciale dell'Inghilterra e delle sue colonie.

Rivista Economica

La sistemazione della valuta nell'Austria-Ungheria. — La giornata di lavoro in Inghilterra. — La clausola per i vini nel trattato coll'Austria-Ungheria. — Il Consorzio Nazionale.

La sistemazione della valuta nell'Austria-Ungheria. — Il ministro Steinbach ha presentato alla Camera dei deputati austriaca sei progetti di legge relativi alla riforma monetaria, uno dei quali però si riferisce alla modificazione dello Statuto della Banca Austro-Ungarica. Analoghi progetti, quattro anzi identici, sono stati presentati simultaneamente

dal ministro Weckerle alla Camera dei Deputati Ungherese.

Ci siamo già occupati della riforma nelle sue linee principali (vedi *L' Economista* n. 935); ci limiteremo quindi a indicare le basi principali della riforma.

Raggiunto e consolidato il pareggio nell'una e nell'altra metà della monarchia, i due Governi hanno pensato esser giunto il momento di riformare il sistema monetario. Il compito è duplice; si tratta 1° di passare dal tipo d'argento al tipo d'oro, cambiando l'unità monetaria e determinando la relazione tra il vecchio tipo e il nuovo, e 2° di sopprimere il corso forzoso della carta moneta, sostituendo ai biglietti inconvertibili sia dello Stato, sia della Banca, danaro sonante e biglietti convertibili in metallo. Ora i progetti di cui ci occupiamo non provvedono immediatamente che all'esecuzione della prima parte del compito, poichè, per eseguire la seconda, lo Stato deve procurarsi l'oro necessario alla ripresa dei pagamenti in metallo. Il modo di procurarselo glielo fornisce già il 5.° dei progetti, quello che autorizza i rispettivi ministri delle finanze a contrarre un prestito in oro al 4% per la somma di fiorini 185,456,000. Essendo stato da qualche parte manifestato il sospetto, puerile, invero, che l'oro così ottenuto potesse servire, non all'abolizione del corso forzoso, ma a costituire un tesoro di guerra, il ministro Steinbach affermò con molto calore nella Camera che la ripresa dei pagamenti in metallo sarà la conseguenza naturale, necessaria, il coronamento della riforma monetaria, e che ad ogni modo il Governo non intende rimanere a mezza via. Altri provvedimenti legislativi si richiederanno al compimento finale dell'opera, ma lo Steinbach — ed anche il Weckerle, a Pest, crediamo — s'astenne dal fornire indicazioni precise di modo e di tempo per non incoraggiare la speculazione. Dunque, anzitutto trapasso dal tipo d'argento al tipo d'oro; poi ripristinamento della circolazione metallica.

Quando i Parlamenti di Vienna e Pest abbiano approvato e il sovrano sancito i progetti di legge sopradetti, la monarchia austro-ungarica avrà abbandonato senz'altro l'attuale tipo d'argento e adottato il tipo d'oro, con una nuova unità monetaria, la *corona*, alla quale viene ragguagliata la presente moneta metallica e cartacea. Accanto alle nuove monete d'oro (pezzi da 20 e da 40 corone), d'argento (una corona, mezza corona), di nichelio (20 e 40 Heller o centesimi di corona) e di bronzo (due centesimi ed un centesimo) continueranno a sussistere e circolare il fiorino e il *Kreuzer*, i biglietti di Stato e di Banca, e i contratti si potranno fare tanto nella vecchia quanto nella nuova moneta. A grado a grado la moneta nuova prenderà il posto della vecchia. E più tardi, e quando parrà loro opportuno, i Governi d'Austria e d'Ungheria, come dicemmo, presenteranno ai rispettivi Parlamenti ulteriori progetti di legge per la ripresa dei pagamenti in metallo e la conversione dei biglietti di Stato e di Banca. La proporzione nella quale essi parteciperanno alla conversione sarà la medesima in cui contribuiscono alle spese comuni, cioè del 70 0/0 per l'Austria e del 30 0/0 per l'Ungheria.

Come avevamo sospettato, l'eccoglienza fatta dalle Camere dei deputati di Vienna e Pest ai progetti governativi è stata piuttosto fredda, quantunque della necessità di sistemare la valuta tutti i partiti siano

convinti. Ma altro è vagheggiare l'idea, altro è contemplarla concretata in proposte di legge.

La giornata di lavoro in Inghilterra. — Come era facilmente prevedibile la deputazione del *London Trades Council* ha avuto da Lord Salisbury e dall'on. Balfour intorno alla giornata di otto ore una risposta sostanzialmente ben poco dissimile da quella data loro dall'on. Gladstone. Il discorso tenuto da Lord Salisbury è stato mirabile per saggezza ed acume e merita qualche cenno in questo giornale, che già ha trattato a lungo la questione, giungendo a conclusioni conformi a quelle cui pervenne il primo ministro inglese.

Anzitutto constatiamo che Lord Salisbury è contrario alla fissazione della giornata per legge. Come c'è la violenza degli scioperi, così c'è una violenza della legislazione i cui frutti non possono essere buoni, disse il ministro inglese, il quale preferisce che la questione delle otto ore venga svolta dalla opinione pubblica in prima istanza. Agli operai nulla pare così semplice e così spiccio come decretare per legge che devono lavorare tanto tanto e non più. È questo un grave errore e infatti perchè si chiede l'intervento del legislatore è segno che si domanda cosa a cui si oppongono i padroni, ora non è facile spezzare l'opposizione d'interessi così potenti. D'altra parte non è certo che tutti gli operai siano d'accordo; c'è una minoranza che non vuol'essere vincolata nella libertà di lavoro e questa va pur rispettata e contata come una forza contraria.

E c'è uno spediente estremo a cui possono ricorrere i capitalisti e gli intraprenditori quando siano messi alle strette di subire condizioni rovinose: l'emigrazione all'estero. « Grande è la tentazione, disse il ministro, per un capitalista inglese di trasferirsi in un paese dove le industrie sono protette dalle tariffe doganali. Supponete che si rechi in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti; godrà i vantaggi del loro regime doganale e troverà ancora aperto il mercato d'Inghilterra a' suoi prodotti. Sento che la tariffa M' Kinley ha già fatto emigrare più d'un industriale in America. Riflettete al pericolo di scacciare il capitale e i capitalisti da questo paese col vostro terribile esperimento. » Parecchi membri della deputazione qui l'interruppero con un: « Vogliamo correre il rischio » — « Ma badate, » soggiunse lord Salisbury, « che mettete a repentaglio la vita e gli interessi dell'intera nazione e che voi e i vostri figli avrete forse ragione di deplorare l'uso che avete fatto del grande potere di cui disponete ». Il *Premier* dimostrò poi la duplice illusione in cui si cullano gli operai di poter percepire la medesima mercede per un minor lavoro e far posto ai disoccupati, ripetendo gli argomenti già addotti dal capo socialista Burns, che noi abbiamo analizzato. Notiamo, però, che le dichiarazioni del Salisbury non convinsero i suoi interlocutori, uno dei quali, il Shipton gli rispose: « Abbiamo considerata la quistione sotto l'aspetto economico e trovata una risposta a tutte le obiezioni. » Beati loro che hanno tanta sapienza... o presunzione.

Il Shipton suggerì, poi, come mezzo d'agevolare la cosa, che in una legge determinante la giornata di lavoro fosse inserita una clausola autorizzante la maggioranza degli operai addetti a un'industria a non tenersene per vincolati, quando la credessero contraria a' loro interessi. Ora, una tale riserva o sarebbe illusoria, per la tirannide che le organizza-

zioni del lavoro esercitano sugli operai, o, se divenisse effettiva, preparerebbe l'abrogazione della legge. Codesta quistione delle otto ore sarà molto discussa in occasione delle prossime elezioni poichè le *Trade's Unions* ne vogliono fare, come dicono gli inglesi, *a test question* per i candidati a cui promettono il loro voto. E più sarà discussa, e più evidenti appariranno le difficoltà della sua soluzione nel senso desiderato dagli operai, o piuttosto, da quelli che li menano a posta loro.

La clausola per i vini nel trattato coll'Austria-Ungheria. — È stata distribuita la relazione compilata dall'on. Saporito, in nome della Giunta che esaminò il progetto per l'applicazione della clausola relativa ai vini, inserita nel trattato di commercio coll'Austria-Ungheria.

Come è noto, con quel progetto, il caduto Ministero domandava la riduzione del dazio di 20 lire, iscritto nella nostra tariffa generale, a L. 5,77 l'ettolitro, a favore dei vini di tutti i paesi.

Ma la maggioranza della Commissione ritiene che mentre da un tale provvedimento si potrebbero oggi ricavare pochi vantaggi, « grande e duraturo per molti anni potrebbe esserne il danno per l'enologia italiana. »

Prevede che, seppure si potesse esportare oggi nel regno austro-ungarico una piccola quantità di vino, delle Puglie o di altre regioni, « ritorneremmo ad una importazione di vini dell'Istria, della Gorizia, della Dalmazia, nelle provincie venete, a scapito dei vini siciliani e di quelli del Mezzogiorno » e che « esporremo l'Alta Italia ad una rovinosa concorrenza della Spagna e di altri paesi. »

Esaminando ampiamente le condizioni presenti della viticoltura nei principali Stati, la maggioranza della Giunta avvalorò le sue conclusioni con le cifre della statistica.

Sostiene pure che non bisogna illudersi sui danni della fillossera, prodotti nei paesi vinicoli.

Giudica che non saremmo in grado di fare una immediata trasformazione nella nostra enologia, per conquistare definitivamente i mercati del mondo.

Teme che la « concorrenza straniera ci allontanerebbe ancor più da uno stato di cose migliore; renderebbe sempre più languida, più impotente la nostra industria vinicola, favorendo gli interessi della Francia, mettendo quel paese nelle condizioni di impadronirsi sempre più dei mercati del mondo, compresi quelli che noi spingiamo, con grandi sacrifici, al consumo del vino. »

Perciò la maggioranza della Commissione (cinque contro quattro) è contraria alla *immediata applicazione* della clausola, e propone questo ordine del giorno:

« La Commissione, pure non dissentendo dal concedere al Governo del Re la facoltà di ridurre a L. 5,77 per ettolitro il dazio dei vini per tutti gli Stati ammessi al trattamento della nazione più favorita, è però di parere che di tale facoltà non si debba fare uso se non alle condizioni seguenti;

1.° Che si dimostri che l'Austria-Ungheria abbia acquistato la potenza d'importazione di vino forestiero che presentemente non possiede;

2.° Che, regolate le relazioni commerciali tra la Spagna e la Francia siano dissipati i dubbi sulla concorrenza dei vini iberici in Italia. »

Il Commissario, on. Petroni, presenta quest'ordine del giorno:

« La Commissione invita il Governo a far pratiche onde senza indugio le tariffe ferroviarie per trasporti interni dei vini siano ridotte al minimo possibile. »

Il Consorzio Nazionale. — I fondi di questa patriottica istituzione sono prossimi a raggiungere i trentasei milioni.

Essi crescono rapidamente con la capitalizzazione degli interessi e con le somme che costantemente riceve o per nuove offerte, o per pagamento di offerte antiche.

Il 31 dicembre 1890 il suo patrimonio saliva a L. 33,183,018. 5.

Il 31 dicembre 1891 il suo patrimonio era di L. 54,908,833.18.

Ebbe dunque, in un solo anno, l'aumento di Lire 1,720,836.83, e nei quattro mesi scorsi ha avuto un aumento di oltre L. 820,000.

LA SITUAZIONE DEL TESORO

al 30 aprile 1892

Il conto del Tesoro al 30 aprile cioè a dire alla fine dei primi 10 mesi dell'esercizio finanziario 1891-92, dava i seguenti risultati:

Attivo:

Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1890-91.....	L.	288,620,983.42
Incessi dal 1° luglio 1891 a tutto aprile 1892 (entrata ord.)...	»	1,311,764,016.91
Idem (entrata straordinaria) ..	»	106,552,046.72
Per debiti e crediti di Tesoreria »	»	1,575,038,483.59

Totale attivo. L. 3,281,975,530.64

Passivo:

Pagamenti dal 1° luglio 1891 a tutto aprile 1892.....	L.	1,369,335,663.73
Per debiti e crediti di Tesoreria »	»	1,676,480,119.69
Fondi di Cassa al 30 aprile 1892. »	»	236,159,747.22

Totale passivo. L. 3,281,975,530.64

Il seguente specchio riassume la situazione dei debiti e crediti di Tesoreria.

	30 giugno 1891	30 aprile 1892	Differenza
Conto di cassa L.	288,620,983.42	236,159,747.22	- 52,461,236.20
Situaz. dei crediti di Tesoreria....	48,288,135.95	167,328,564.36	+ 119,040,428.41
Tot. dell'attivo L.	336,909,119.37	403,488,311.58	+ 66,579,192.21
Situaz. dei debiti di Tesoreria..	475,310,227.30	492,909,019.61	- 17,598,792.31
Situaz. di cassa } attiva L. } passiva »	138,401,107.93	89,420,708.03	+ 48,980,399.90

Gli incassi nei primi 10 mesi nell'esercizio 1891-92 ammontarono a L. 1,418,316,063.63 con un aumento sui primi 10 mesi dell'esercizio precedente di Lire 75,183,309.08. Di questo aumento L. 10,741,926.58 spettano all'entrata ordinaria e L. 64,438,382.50 a quella straordinaria.

Gli aumenti più notevoli nell'entrata ordinaria si riscontrano nell'imposta sui *fondi rustici e urbani* per L. 6,704,431; nelle *tasse in amministrazione del Ministero delle finanze* per L. 2,186,826; nelle

tasse di fabbricazione per L. 3,788,788; nel dazio di consumo di Roma per L. 8,917,463; nei tabacchi per L. 2,629,779 e nelle entrate diverse per Lire 2,271,560.

Le maggiori diminuzioni furono nelle dogane e diritti marittimi per L. 11,851,955 e nel lotto per L. 8,761,202.

Nell'entrata straordinaria gli aumenti più notevoli si riscontrano nell'accensione di crediti per Lire 6,913,627 e nelle costruzioni di ferrovie per L. 63,133,505. Ebbero maggiori diminuzioni le entrate diverse per L. 4,477,249.

Il seguente prospetto contiene l'ammontare degli introiti per ciascun contributo nei primi 10 mesi dell'esercizio 1891-92 in confronto all'esercizio precedente pari epoca:

Entrata ordinaria	Incassi nel	Differenza col
	luglio-aprile 1891-92	luglio-aprile 1890-91
Rendite patrimon. dello Stato L.	75,817,658.94	+ 2,512,743.56
Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	158,298,753.07	+ 6,704,431.40
Imposta sui redd. di ricch. mobile	169,545,813.66	- 1,842,181.53
Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze.....	166,257,841.95	+ 2,186,826.06
Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie.....	45,436,627.07	+ 33,490.44
Diritti delle Legaz. e dei Consolati all'estero.....	664,396.41	+ 105,222.75
Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.....	26,019,085.75	+ 3,788,788.26
Dogane e diritti marittimi.....	189,199,079.63	- 11,834,955.63
Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.....	50,187,702.00	- 872,559.23
Dazio consumo di Napoli.....	14,518,375.96	- 1,102,125.03
Dazio consumo di Roma.....	14,786,050.27	+ 8,917,463.56
Tabacchi.....	158,456,691.92	+ 2,629,779.46
Sali.....	52,048,248.05	+ 220,773.01
Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte.....	9,400.23	- 4,507.07
Lotto.....	59,236,201.88	- 8,761,202.21
Poste.....	40,244,780.34	+ 977,137.88
Telegrafi.....	11,363,027.43	+ 465,190.68
Servizi diversi.....	14,767,489.97	+ 3,031,196.58
Rimborsi e concorsi nelle spese	32,412,207.09	+ 889,191.80
Entrate diverse.....	6,978,165.64	+ 2,271,560.38
Partite di giro.....	55,335,819.65	+ 1,299,342.85
Totale Entrata ordinaria.. L.	1,311,764,016.91	+10,744,926.58
Entrata straordinaria		
Entrate effettive.....	9,929,644.58	- 4,914,506.30
Movimento di capitali.....	29,532,456.99	+ 6,329,762.59
Costruzione di strade ferrate...	67,089,740.11	+63,133,505.85
Capitoli aggiunti per resti attivi	305.04	- 123,309.34
Totale Entrata straordinaria. L.	106,552,046.72	+64,438,382.50
Totale generale incassi L.	1,418,316,063.63	+75,183,309.08

I pagamenti nello stesso periodo di tempo ammontarono a L. 1,358,412,388.33 con una differenza in meno di L. 7,670,385.64 su quelli fatti nei primi 10 mesi dell'esercizio precedente. Per altro questa differenza in meno di L. 7,670,385.64 si trasforma in una differenza in più di L. 3,352,889.76 se si aggiungono L. 10,923,275.40 provenienti da decreti ministeriali di discarico.

Il seguente prospetto contiene l'ammontare della

spesa per ciascun Ministero in confronto dell'esercizio precedente:

Pagamenti	Pagamenti nel luglio-aprile 1891-92	Differenza col luglio-aprile 1890-91
	Ministero del Tesoro.....L.	513,672,716.87
Id. delle finanze.....	151,485,910.62	+ 11,325,559.00
Id. di grazia e giustizia..	28,209,215.13	- 54,636.31
Id. degli affari esteri....	8,880,019.53	- 1,522.32
Id. dell'istruzione pubb.	35,135,545.70	- 137,622.48
Id. dell'interno.....	53,595,496.70	+ 2,072,741.89
Id. dei lavori pubblici...	137,367,028.93	- 47,807,334.73
Id. poste e telegrafi.....	45,015,419.36	+ 2,130,242.70
Id. della guerra.....	237,434,824.94	- 11,369,962.02
Id. della marina.....	87,471,893.38	- 14,775,645.39
Id. di agric.indus. e comm.	10,444,287.15	- 3,222,424.37
Totale pagamenti di bilancio. L.	1,358,412,388.33	+ 9,751,925.25
Decreti Ministeriali di scarico...	10,923,275.40	+ 10,923,275.40
Totale pagamenti..... L.	1,369,335,663.73	+ 3,252,889.76

Confrontando finalmente l'entrata con l'uscita risulta che nei primi 10 mesi dell'esercizio in corso l'entrate superarono le spese di L. 48,981,399.90, mentre nei primi 10 mesi dell'esercizio precedente la spesa era stata superiore di L. 22,950,019.42.

La Cassa di risparmio di Iesi nel 1891

La Cassa di risparmio di Iesi, che fu fondata nel 1844 con un capitale di L. 11,702.13, ha portato il suo patrimonio alla fine dell'esercizio del 1891 alla cospicua somma di L. 996,417.62. Questo fatto basta per dimostrare che essa fino dalla sua fondazione ha dato annualmente risultati sempre crescenti, e tali da ispirare e meritare la pubblica fiducia.

Premessa questa breve osservazione passeremo ad esporre le resultanze dei titoli principali durante la gestione del 1891 in confronto a quelle dell'esercizio precedente.

I depositi da N. 59,754 nel 1890 per l'importo di L. 2,736,609.55 discesero nel 1891 a numero di N. 57,910 per L. 2,823,208.52. Si ebbe così una diminuzione di 1,844, nel numero dei depositi e un aumento di L. 86,598.77 nel valore. Questa sensibile diminuzione nel numero dei versamenti in confronto delle somme versate dimostra che l'annata non è stata molto florida per la classe operaia, e che vi è stata penuria di solidi reinvestimenti per i commercianti e per i capitalisti.

Il credito dei depositanti ebbe il seguente movimento:

Libretti di credito al	
31 decemb. 1891 N. 16,408 per L. 6,355,836.54	
Libretti di credito al	
31 decemb. 1890 » 15,910 » » 6,244,004.12	

Aumento nel 1891 N. 498 per L. 111,832.39

Differiscono pochissimo le medie dei libretti di credito nei due esercizi. Infatti pel 1891 è data da L. 387.36 e quella dell'esercizio precedente da L. 392.45.

I rimborsi nell'esercizio 1891 furono N. 8,208 per L. 2,958,740.10 Id. id. nel 1890 » 7,953 » » 2,644,102.56

In più nel 1891 N. 215 per L. 314,637.84

Queste cifre, secondo la relazione, dicono chiaramente quale e quanta sia stata la crisi economica, che ha travagliato il paese nel 1891, la quale obbligò molti depositanti a trar profitto da ciò che avevano accumulato come fondo di previdenza.

I *rinvestimenti* cioè a dire le operazioni in vaglia cambiari e in effetti commerciali, che costituiscono il principale lavoro della Cassa, furono nel 1891 numero 7,709 per la somma di L. 12,025,479.19 e quelle in rimanenza al 31 dicembre dello stesso anno asciesero a 3613 per l'importo di L. 5,256,475.89.

Le cambiali scadute, che si trovano agli atti legali, sono 54 per L. 61,340.17 e le altre esistenti in portafoglio 221 per L. 134,668.02.

I *Mutui ipotecari* al 31 dicembre 1891 rappresentano una somma di L. 1,150,721.52 superiore a quella dell'esercizio precedente per L. 44,710.18.

Il *movimento di cassa* nell'esercizio 1891 asciese a L. 41,104,216.99, sorpassando il precedente per l'importo di L. 1,879,452.12.

Gli *utili netti* da spese di produzione furono nei due esercizi come appresso:

Nell'esercizio 1891	L. 94,874.86
Id. 1890	» 88,731.22

Maggiore utile nel 1891	L. 6,143.64
-----------------------------------	-------------

CRONACA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Camera di Commercio di Firenze. — Nel principio della seduta del 17 corr. il Presidente comunicò alla Camera un cortese telegramma ad essa inviato da S. E. Pon. Lacava, Ministro di agricoltura, industria e commercio, cui fu replicato ringraziando.

Indi la Camera sulla proposta della Commissione III^a approvò le Liste Elettorali Commerciali pel corrente anno, inviate dai Comuni della Provincia, aggiungendo d'ufficio vari elettori.

Camera di Commercio di Udine. — Fra le altre cose trattate nella riunione del 27 aprile scorso le più importanti furono le seguenti:

Appena avuta notizia del divieto posto dalla Francia alla introduzione del bestiame italiano, sollecitò il governo ad ottenere l'abrogazione di quel divieto, e riferì che nel Friuli non esiste neppure un caso sporadico di afta, e che le condizioni sanitarie del bestiame sono eccellenti.

Ricordata la massima due volte sancita dalla Camera circa il regime doganale del vino, il presidente, nella sua relazione, spiega come, col telegramma del 10 marzo, si sia opposto presso il Governo all'applicazione della clausola, che ribasserebbe il dazio del vino all'entrata in Italia e in Austria-Ungheria. Minisini illustra con evidenti ragioni la tesi della Camera, convinto che l'interesse del Friuli non si trova in conflitto con quello della nazione. Propone un ringraziamento alla presidenza per l'opportuno suo voto, che fu apprezzato negli Uffici, nella Commissione parlamentare e nella stessa relazione, che accompagna il disegno di legge del Governo. Degani cita alcuni fatti per provare come l'Italia abbia più da temere che da sperare da un ribasso del dazio del vino. La Camera approva la proposta del Presidente.

Udita la relazione del Presidente approva la memoria compilata dalla Commissione camerale in risposta al questionario del Ministro di grazia e giustizia, al quale, per ragione d'urgenza, era stata trasmessa fin dal 20 febbraio.

Le proposte riforme riguardano le obbligazioni commerciali, le società commerciali, la cambiale e fallimento.

Ad istanza della ditta Casati, la Camera deliberò di reclamare l'abolizione del dazio d'uscita sui cascami pettinati, dazio che, a differenza di quello sui greggi, non ha per scopo la protezione del lavoro nazionale e riesce, nelle attuali circostanze, di troppo gravoso alle piccole cardature, mentre rende in media allo Stato appena 35000 lire all'anno.

Letta l'istanza dell'Associazione dell'industria e del commercio delle sete in Italia per la riduzione delle tariffe di trasporto delle merci seriche, accordava il proprio appoggio alle domande dell'Associazione suddetta.

Camera di commercio di Cremona. — Nella riunione del 29 aprile occupavasi fra gli altri argomenti del trasporto delle merci seriche per ferrovia. Avendo preso in esame la memoria con la quale l'Associazione dell'industria e del commercio della seta in Milano, con la quale chiede al Governo ed alle amministrazioni ferroviarie, che sieno accordate agevolanze nei trasporti dei bozzoli e prodotti affini e derivati, la Camera dichiarò di condividere l'opinione che la necessità della chiesta riduzione di tariffa è più sentita ora che, per effetto dei premi dell'industria francese, la nostra trovasi in condizioni da non trascurare i mezzi che valgono a farle sostenere la concorrenza con la Francia, e riconobbe l'urgenza del provvedimento, onde gli industriali italiani nella imminenza dei risultati dalla campagna baccologica, possano fare assegnamento su vantaggi che la domandata riduzione sta per portare. Deliberava frattanto di raccomandare al Governo e alla Direzione generale delle ferrovie i desideri espressi dalla Associazione serica di Milano.

Mercato monetario e Banche di emissione

A Londra la situazione monetaria è rimasta invariata. L'abbondanza del danaro disponibile relativamente ai bisogni e sempre notevole, il saggio dello sconto è a 7½ 0/0, i prestiti giornalieri sono negoziati tra 1¼ e 1½ 0/0. Il danaro ritorna così alla Banca di Inghilterra la quale al 19 corr. aveva l'incasso di 25,190,000 ster. in aumento di 552,000, la riserva supera i 16 milioni di sterline, i depositi crebbero di 859,000 sterline.

I cambi sono sempre favorevoli all'Inghilterra e quindi non permettono la esportazione di oro, ma anzi sono attese somme dall'Australia e da altri paesi.

Secondo i dati pubblicati dal *Board of Trade* durante i primi 2 mesi dell'anno le importazioni commerciali presentano l'aumento di 3,628,492 sterline in confronto allo stesso periodo dell'anno scorso, le esportazioni danno invece la diminuzione di lire sterline 6,860,665.

Agli Stati Uniti si fanno sentire gli effetti della esportazione d'oro, lo sconto è in aumento e tocca

il 5 0/0 La questione dell'argento è ora più che mai agitata e il Governo di Washington sta raccogliendo le adesioni dei Governi europei per una conferenza monetaria internazionale. Il cambio su Londra è a 4,86 1/2, su Parigi a 5,17 1/2.

Le Banche associate di Nuova York al 14 corr. avevano l'incasso di 99 milioni di dollari in diminuzione di oltre 1 milione, i depositi ammontavano a 550,700,000 in diminuzione di 7,100,000, il portafoglio era pure scemato di 1,800,000 dollari.

Il mercato francese è tanto provveduto di capitali che lo sconto ufficiale è stato ridotto dal 5 al 2 1/2; dal settembre 1888 il saggio dello sconto non era stato abbassato al disotto del 2 0/0, la riduzione attuale di mezzo punto indica la condizione del mercato francese, la quale si distingue per scarsità di affari e sovrabbondanza di capitale disponibile.

La Banca di Francia al 15 corr. aveva l'incasso aureo di 1536 milioni in aumento di 26 milioni, quello d'argento era aumentato di 5 milioni e mezzo, il portafoglio invece scemò di oltre 50 milioni, scendendo esso a 450 milioni e mezzo, cifra sintomatica per un paese come la Francia, la circolazione si restrinse di 30 milioni.

Il saggio dello sconto è a 1 1/4 0/0, il chèque su Londra è a 25,11, il cambio sull'Italia chiude a 2 5/4.

A Berlino nessun mutamento importante, la situazione del mercato monetario germanico è conforme a quella del mercato inglese e francese. Il saggio dello sconto è all'1 1/2 0/0. La *Reschsbank* al 14 maggio aveva l'incasso di marchi 974,862,000 in aumento di 14 milioni, il portafoglio era diminuito di 4 milioni, i depositi aumentarono di 55 milioni.

Sui mercati italiani la diminuzione, lievissima del resto, dei cambi è il fatto più importante; sul rimanente non vi è nulla di nuovo.

Il cambio a vista su Londra è a 103,32, quello su Londra è a 25,98, su Berlino a 127,35.

Situazioni delle Banche di emissione estere

		49 maggio	differenza	
Banca di Francia	Attivo	Incasso {oro... Fr. 1,536,391,000	+ 26,242,000	
		{argento... 1,289,174,000	+ 5,876,000	
		Portafoglio.....	450,543,000	- 50,315,000
		Anticipazioni.....	486,696,000	+ 1,392,000
		Circolazione.....	3,119,976,000	- 30,667,000
Passivo	Conto corr. dello St.	167,164,000	- 4,864,000	
	> > del priv.	485,657,000	+ 88,000	
	Rapp. tra la ris. e le pas.	90 56 0/0	+ 1,90 0/0	
		49 maggio	differenza	
Banca d'Inghilt.	Attivo	Incasso metallico Sterl.	25,190,000	+ 532,000
		Portafoglio.....	27,232,000	+ 333,000
		Riserva totale.....	16,048,000	+ 632,000
		Circolazione.....	25,592,000	- 100,000
		Conti corr. dello Stato	5 478,000	+ 75,000
Passivo	Conti corr. particolari	31,196,000	+ 859,000	
	Rapp. tra l'inc. e la cir.	43,52 0/0	+ 0,60 0/0	
		14 maggio	differenza	
Banche assoc. di N. York	Attivo	Incasso metal. Doll.	99 100,000	- 1,200,000
		Portaf. e anticip.	492 050,000	- 1,850,000
		Valori legali.....	49 350,000	+ 1,880,000
		Circolazione.....	5,700,000	-
		Conti cor. e depos.	530 740,000	- 1,080,000
		14 maggio	differenza	
Banca Imperiale Germanica	Attivo	Incasso Marchi	971,862,000	+ 14,159,000
		Portafoglio.....	536,445,000	- 3,879,000
		Anticipazioni.....	95,329,000	- 3,927,000
		Circolazione.....	940,408,000	- 26,292,000
		Conti correnti.....	583,067,000	+ 35,897,000

		9 maggio	differenza	
Banca Imperiale Russa	Attivo	Incasso metal. Rubli	536,171,000	+ 4,688,000
		Portaf. e anticip.	92,219,000	+ 484,000
		Biglietti di credito	1,046,295,000	-
		Conti corr. del Tes.	63,817,000	- 286,000
Passivo	> > del priv.	243,535,000	+ 3,707,000	
			15 maggio	differenza
Banca Austro-Ungherese	Attivo	Incasso... Fiorini	245,396,000	- 58,000
		Portafoglio.....	151,085,000	- 7,231,000
		Anticipazioni.....	22,985,000	- 739,000
		Prestiti.....	117,481,000	+ 614,338
		Circolazione.....	404,152,000	- 6,800,000
Passivo	Conti correnti.....	13,397,000	- 2,626,000	
	Cartelle fondiari	112,981,000	+ 734,000	
		12 maggio	" "	
Banca nazion. del Belgio	Attivo	Incasso, Franchi	104,489,000	- 2,608,000
		Portafoglio.....	336,161,000	- 9,016,000
		Circolazione.....	409 576,000	- 61,000
Passivo	Conti correnti.....	55,858,000	- 16,069,000	
		14 maggio	differenza	
Banca di Spagna	Attivo	Incasso... Pesetas	295,838,000	+ 1,165,000
		Portafoglio.....	355,087,000	- 3,724,000
		Circolazione.....	835,073,000	+ 1,262,000
		Conti cor. e dep.	378,104,000	+ 4,121,000
		14 maggio	differenza	
Banca dei Paesi Bassi	Attivo	Incasso... Fior. oro	38 419,000	+ 84,000
		arg. 80,041,000	- 210,000	
		Portafoglio.....	58,617,000	- 735,000
		Anticipazioni.....	50 339,000	+ 239,000
		Circolazione.....	199,515,000	+ 3,972,000
Passivo	Conti correnti.....	11,814,000	+ 2,610,000	

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 21 Maggio.

La liquidazione della quindicina si effettuò nelle tre principali borse d'Europa, Londra, Parigi, e Berlino con grande facilità di riporti, e questo, essendo avvenuto nel primo giorno della settimana, spiega la ragione per cui il movimento settimanale cominciò con una certa pesantezza, tanto più se si riflette agli alti corsi raggiunti alla fine della settimana scorsa, ma nei giorni successivi i mercati, essendosi alquanto alleggeriti, la speculazione al rialzo ottenne facilmente nuovi progressi. A Londra il miglioramento dei valori argentini, portoghesi e spagnoli, dette allo Stock-Exchange maggiore attività, tanto che anche gli altri valori internazionali, fra i quali particolarmente la rendita italiana fece colà nuovi progressi nella via dell'aumento. A Parigi con l'abbondanza del denaro, e lo sconto fuori banca a 1 1/8 0/0, i riporti nella liquidazione quindicinale furono mitissimi, essendosi trovato il denaro necessario da 1 1/2 a 1 5/4 per cento. Si costatarono per altro posizioni all'aumento più importanti che nelle ultime liquidazioni. I valori che ebbero maggior movimento e prezzi alquanto superiori ai precedenti furono le rendite italiana, spagnuola e portoghese. Alla rendita italiana giovarono la ricostituzione definitiva del Ministero e la benevolenza, ad eccezione di alcuni giornali francesi, con la quale il nuovo Gabinetto è stato accolto dalla maggioranza della stampa europea; alla rendita spagnuola la voce corsa che a Madrid si stia preparando un prestito di liquidazione, e alla portoghese la imminente conclusione dei negoziati per la sistemazione del debito portoghese. A Berlino le sempre abbondanti ricompere per conto dello scoperto, congiunte alla forte abbondanza del denaro mantennero il mercato nella via dell'aumento, del quale si avvantaggiarono specialmente i valori italiani e russi. A Vienna, nonostante l'opposizione che incontra nella camera cisleitana il riordinamento della valuta, quasi tutti i valori ottennero nuovi aumenti sui corsi precedenti. I valori spagnuoli e por-

toghesi fecero nuovi progressi, avendo giovato ad essi la ferma intenzione dimostrata dai rispettivi governi di dare un migliore assetto alle finanze dei loro Stati. Nelle borse italiane la settimana cominciò con ottima tendenza: la costituzione definitiva del Ministero, la persuasione che la Camera attenderà a combatterlo, o ad appoggiarlo solo quando avrà fatto conoscere il suo programma di governo, e le disposizioni a favore della nostra rendita mantenutesi nelle borse estere, spinsero rendite e valori a prezzi alquanto elevati: ma, come sempre avviene allorchè le quotazioni hanno raggiunto un tasso elevato, si ebbe sul finire della settimana un lieve movimento retrogrado, prodotto da realizzazioni a scopo di consolidare i vantaggi ottenuti.

Il movimento della settimana ha dato le seguenti variazioni:

Rendita italiana 5 0/0. — Nelle borse italiane da 93,75 in contanti saliva a 94,45 e da 93,85 per fine mese a 94,55; giovedì perdeva da 10 a 15 centesimi e oggi resta a 93,32 1/2 e 93,47 1/2. A Parigi da 90,77 saliva a 91,85 e dopo essere discesa a 91,22 resta a 91,57; a Londra da 90 1/4 saliva a 91 1/2 e a Berlino da 90,50 a 90,75.

Rendita 3 0/0. — Negoziata intorno a 58 per contanti.

Prestiti già pontifici. — Il Blount invariato a 99,80; il Cattolico 1860-64 a 100,05 e il Rothschild a 102,25.

Rendite francesi. — Continuando alquanto abbondanti gli acquisti al contante, salivano malgrado i loro prezzi alquanto elevati, il 3 per cento da 97,75 a 98,17; il 3 per cento ammortizzabile da 98,55 a 98,62 e il 4 1/2 per cento da 103,45 scendeva a 103,27. Giovedì il 3 0/0 perdeva da circa mezzo punto e oggi restano a 98,02; 98,45 e 105,30.

Consolidati inglesi. — Invariati fra 97 7/8 e 97 3/4.

Rendite austriache. — La rendita in oro da 111,70 saliva a 112,65; la rendita in argento da 95,10 a 95,25 e la rendita in carta da 95,50 a 95,72.

Consolidati germanici. — Il 4 per cento invariato intorno a 106,60 e il 3 1/2 fra 99,90 e 100.

Fondi russi. — Il rublo a Berlino da 214,75 saliva a 215,50 per 214 la nuova rendita russa a Parigi da 76,80 saliva a 77.

Rendita turca. — A Parigi da 20,50 saliva a 20,80, rimanendo a 20,55 e a Londra da 20 1/4 a 20 5/8.

Valori egiziani. — La rendita unificata da 488 7/16 scendeva a 487 11/16 per risalire a 488 1/8.

Valori spagnuoli. — La rendita esteriore da 62,10 saliva a 64,40. A Madrid il cambio su Parigi è al 14,50 e l'aggio sull'oro al 13 0/0.

Valori portoghesi. — La rendita 5 0/0 da 29 migliorava fino a 29 7/8.

Canal. — Il Canale di Suez da 2730 saliva fino a 2785 e dopo essere ricaduto a 2765 chiude a 2277 e il Panama da 18,50 saliva a 22. I proventi del Suez dal 1° gennaio 1892 a tutto il 18 maggio ascendono a fr. 32,020,000 contro fr. 30,072,000 nel periodo corrispondente del 1891.

— I valori bancari e industriali italiani ebbero mercato alquanto animato e prezzi in rialzo.

Valori bancari. — La Banca Nazionale Italiana da 1300 saliva a 1325; la Banca Nazionale Toscana intorno a 994; la Banca Toscana di Credito senza quotazioni; la Banca Romana da 1003 a 1000; il Credito Mobiliare da 414 a 455; il Banco di Roma a 285; la Banca Generale da 330 a 348; la Banca Unione a 390; il Credito Meridionale a 15; il Banco

Sconto da 60 a 68; la Banca Tiberina da 18 a 28 e la Banca di Francia da 4145 a 4165. I benefici della Banca di Francia dal 1° gen. 1892 a tutto oggi ascendono a franchi 10,096,221.35.

Valori ferroviari. — Le azioni Meridionali da 648 salivano a 654 e a Parigi da 625 a 632,50; le Mediterranee da 518 a 522 e a Berlino da 98,10 a 98,15 e le Sicule a Torino da 575 a 580. Nelle obbligazioni ebbero qualche affare le Meridionali a 304; le Mediterranee Adriatiche e Sicule 3 0/0 a 288 e le Sarde A a 301. La sottoscrizione delle obbligazioni Mediterranee 4 0/0 aperta lunedì in Italia e all'estero ebbe splendido risultato e la riduzione sarà notevolissima.

Credito fondiario. — Banca Nazionale italiana 4 0/0 a 482,75 e 4 1/2 per cento a 485,50; Sicilia 4 per cento a 468,50; Napoli a 470; Roma a 450; Siena 4 per cento a 456; Bologna da 102,60 a 102,50 Milano 5 per cento a 505 e 4 1/2 0/0 a 487 e Torino a 497.

Prestiti Municipali. — Le obbligazioni 3 0/0 di Firenze senza quotazioni; l'Unificato di Napoli a 82,50; l'Unificato di Milano a 85,50 e il Prestito di Roma 1885 a 420.

Valori diversi. — Nella borsa di Firenze si contrattarono la Fondiaria incendio a 66,50; la Fondiaria vita a 208; le immobiliari Utilità da 171 a 176 e il Risanamento di Napoli fra 182 e 183; a Roma l'Acqua Marcia a 1045 a 1043 e le Condotte d'acqua da 233 a 232; a Milano la Navigazione Generale Italiana da 292 a 287 e le Raffinerie da 275 a 300 e la Fondiaria italiana a 4.

Metalli preziosi. — Il rapporto dell'argento fino a Parigi da 339,50 scendeva a 329,50, cioè guadagnava 10 fr. sul prezzo fisso di fr. 218,90 ragguagliato a 1000 e a Londra il prezzo dell'argento da den. 39 13/16 per oncia saliva a 40 1/8.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Cominciando dagli Stati Uniti d'America, troviamo che le statistiche del Ministero danno 84 0/0 come condizione media del raccolto del frumento; 88 9/10 per la segale e 92 8/10 per l'orzo d'inverno. Nelle Indie la produzione del frumento è stata meno abbondante dell'anno scorso, e le esportazioni della campagna in corso sono valutate a 15 milioni di ettolitri, mentre durante quella scorsa erano arrivate a 20 milioni. In Russia da informazioni pervenute al Ministero delle finanze russe risulta essere la condizione dei cereali buona in Polonia, nelle provincie del Baltico del Sud-Ovest e del Centro della Russia; in parte cattive a Chevson e un po' migliore a Ickaterinoslaw, Poltava e nel Don. Nel Nord e nell'Est dell'Impero nulla ancora è quasi spuntato; nel complesso pertanto della Russia le previsioni sui raccolti sono soddisfacenti. E buone sono pure in Germania, nella Spagna, nell'Olanda, nella Svizzera e nella Romania. Anche in Inghilterra le prospettive non sembrano cattive. Invece in Ungheria, ed anche in Francia vi sono delle apprensioni. Quanto alla tendenza commerciale dei frumenti è sempre predominante quella del ribasso. A Nuova York i grani si quotarono a dollari 0,97 allo stajo; i granturchi a 0,55 e le farine extra state a 3,35 al barile. A Chicago tendenza debole in tutti i cereali. A S. Francisco i grani si quotarono a doll. 1,50 al quintale fr. bordo. A Rosario di S. Fè nell'Argentina i grani per l'esportazione valgono da fr. 20 a 22 tutto compreso. A Braila i grani quotati da fr. 11,80 a 12,25

all'ettol.; la segale a fr. 12,10 e l'orzo da fr. 6,53 a 7,75. A Berlino si fecero i medesimi prezzi della settimana scorsa. A Vienna con tendenza debole i grani pronti si quotarono da fior. 9,03 a 9,08 e a Pest da fior. 8,61 a 8,63. A Parigi i grani pronti si quotarono a fr. 24, e per giugno a fr. 24,30. A Londra furono in rialzo grani e granturchi e a Liverpool grani incerti e granturchi in rialzo. In Italia tutti i cereali si mantennero nella via del ribasso. — A Livorno i grani di Maremma da L. 25 a 26 al quint.; a Bologna i grani a L. 25 e i granturchi da L. 15,50 a 16,50; a Ferrara i grani da L. 23,75 a 24,50 e l'avena bianca da L. 15,25 a 15,50; a Verona i grani da L. 22,75 a 24,25 e i risi da L. 35,50 a 43; a Milano i grani da L. 23,50 a 25 1/4; la segale da L. 20,50 a 21,25 e il granturco da L. 15 a 16; a Novara i risi da L. 29 a 36,25 per misura di 120 litri; a Torino i grani da L. 24 a 27 al quintale; il granturco da L. 18,50 a 19,50 e la segale da L. 20 a 20,50; a Genova i grani teneri esteri fuori dazio da L. 18 a 23,50 e a Napoli i grani bianchi a L. 25,50.

Vini. — La situazione commerciale dei nostri mercati vinari è sempre incerta, ma dal complesso dei medesimi apparisce che il movimento va allargandosi nella maggior parte di esse, e fra le altre cause, che determinano il maggior numero delle operazioni, vi è quella della possibilità che il futuro raccolto stante la stagione sfavorevole fino alla metà di maggio, riesca non poco inferiore a quello dell'anno scorso. Cominciando dalla Sicilia, troviamo che si venderono diverse partite di vini di Milazzo andanti a L. 16,50 all'ettolitro alla proprietà. — A Vittoria le incettazioni di vini furono alquanto animate al prezzo di L. 14 all'ettolitro nudo franco bordo. — A Milazzo i vini di g. 13,5 a 14 per cento di alcool da L. 20 a 22. — A Marsala i vini bianchi a L. 9,50 all'ettolitro, fr. bordo. — A Riposto le spedizioni per la Francia diventarono sempre più abbondanti. — A Catania discreta ricerca nelle qualità buone, con prezzi che variano da L. 6 a 15 all'ettolitro in campagna. Anche nelle provincie meridionali del continente il movimento è alquanto esteso; a Bari le domande per l'esportazione sono sempre attive tanto per l'interno, come per la Francia, Germania e America. I vini neri da taglio da L. 18 a 22; detti da pasto da L. 12 a 16 e i bianchi da L. 20 a 30 il tutto all'ettolitro. — A Gallipoli i prezzi variano da L. 8 a 10,50 alla proprietà; a Palmi da L. 12 a 17 e a Sambiasi da L. 16 a 21. — Anche a Napoli discreto movimento nei vini della Puglia da L. 13 a 18 all'ettolitro fr. bordo. — In Arezzo i vini bianchi a L. 17 e i rossi da L. 18 a 25. — A Livorno i vini di Maremma da L. 10 a 16 sul posto; i Pisa da L. 10 a 14; i Lucca da L. 10 a 15; gli Empoli da L. 16 a 25 e i Siena da L. 18 a 26. A Genova depositi abbondanti e prezzi bassi. I vini di Sicilia da L. 11 a 24 all'ettolitro; i Napoli da L. 20 a 25; i vini di Piemonte da L. 20 a 45 e i vini di Sardegna da L. 16 a 18. — A Bologna i vini buoni da pasto da L. 20 a 28 e a Cagliari i Campidano rossi da L. 10 a 14; i bianchi a L. 9; i Villasor e Samassi da L. 10 a 11; gli Ogliaastro da L. 20 a 22 e i Carloforte a L. 12 il tutto alla proprietà. Notizie dalla Francia recano, che i danni arrecati ai vigneti dai geli, sono considerevoli specialmente nella Gironda.

Spiriti. — La domanda è sempre scarsa e la merce abbondante. — A Milano i spiriti di granturco di gr. 95 da L. 239 a 240; detti di vino da L. 232 a 242; detti di vinaccia da L. 227 a 231 e le acqueviti da L. 91 a 110 — e a Genova i spiriti di vino da L. 215 a 235.

Cotoni. — Secondo la statistica dell'ufficio di agricoltura, la fioritura del cotone agli Stati Uniti è in ritardo. Le piante crescono lentamente e in alcuni punti bisognerà riseminarle. L'anno scorso al 1° corr. era stato già piantato l'86 per cento del raccolto,

mentre quest'anno non si è piantato che il 78 3/10. Nonostante queste non soddisfacenti notizie sul futuro raccolto, e malgrado la diminuzione nelle entrate nei porti americani i cotonei invece di salire furono di nuovo in ribasso. — A Liverpool i cotonei americani caddero da den. 4 a 3 15/16 e i good oomra rimasero invariati a 3 15/16. — A Nuova York i Middling Upland pronti quotati a cent. 7 1/4 e i futuri in rialzo di 0,02 a 0,05. — A Genova si venderono 300 balle di cotonei per la filatura con prezzi inferiori ai precedenti.

Sete. — La posizione dei vari mercati serici si mantiene favorevole alle transazioni degli affari, quantunque la domanda non sia generalmente, né molto viva né ragguardevole, per importanza. — A Milano le transazioni di greggie per l'America tennero il posto principale, accentuando per alcuni articoli di scarsa esistenza un maggiore ricavo. I prezzi praticati furono da L. 45 a 45,50 per greggie classiche 12/18; da L. 44 a 43 per dette 10/11 di 1^a e 2^a qual. da L. 50 per gli organzini 16/18 di 1^a qual. da L. 49 a 47 per detti 17/19; e di L. 47 a 48 per le trame a 2 capi 22/24. Anche i bozzoli secchi ebbero buona ricerca e si pagarono da L. 10,25 a 10,40 per quelli nostrali, e da L. 8,70 a 8,80 per quelli del levante. — A Lione le transazioni continuarono alquanto animate, e tutti gli articoli ebbero un miglioramento da 1 a 2 fr. sui più alti corsi del mese scorso. Fra gli articoli italiani venduti notiamo greggie di Messina di 2^o ord. 12/13 a fr. 44 e organzini 17/19 di 2^o ord. da fr. 50 a 51. Telegrafano da Canton che il primo raccolto dei bozzoli si ritiene mediocre e da Yokohama che le sete si trattano in rialzo.

Canape. — In attesa dello sviluppo che staranno per prendere i seminati a canape l'articolo è fermo nella maggior parte dei mercati, temendosi che l'incostanza della stagione possa avere danneggiato le giovani piante. — A Bologna le canape greggie di 1^a qual. si venderono da L. 73,50 a 77,50; le altre qualità da L. 62 a 72 e le stoppe da L. 45,50 a 52,50. — A Ferrara la canapa nostrale del ferrarese da L. 68,10 a 69,55 — e a Messina la canapa paesana a L. 90 e la Marcanise a L. 85,30 il tutto al quint.

Olj d'oliva. — Scrivono da Bari che le vendite scarseggiano e i prezzi si mantengono generalmente invariati. Le prime qualità vendute da L. 100 a 105,50 al quint. e le altre da L. 77 a 95,50. — A Napoli gli olj di Taranto pronti quotati a ducati 67 la botte. — A Firenze e nelle altre piazze toscane i prezzi variano da L. 100 a 125 e a Genova le transazioni furono meno importanti, essendosi venduti soltanto da 1400 quintali di olj al prezzo di L. 86 a 97 al quintale per Bari n genere; di L. 85 a 92 per Taranto; di L. 84 a 95 per Calabria; di L. 84 a 110 per Sardegna; di L. 90 a 100 per Romagna e di L. 68 a 75 per cime da macchine.

Bestiami. — Corrispondenze da Bologna recano che malgrado il cattivo apparecchio del mangime il buino regge nel prezzo dei mercati decorsi; il bue da carne al conguaglio da L. 130 a 138 al peso netto; quello da lavoro da 160 a 170; i vitelli di latte da 75 a 90; i sovranni e le manzette da macello, maturi come li chiamano altrove, se pingui con L. 150 e sopra al conteggio di netto; ed i nostri vicini di Toscana ne fanno delle retate prodigiose ad ogni ricorrenza dei mercati settimanali, pagando per benino. — A Milano i bovi grassi da L. 130 a 145 al quintale morto; i vitelli maturi da L. 130 a 155; gli immaturi a peso vivo da L. 60 a 70 e i maiali grassi da L. 110 a 115 a peso morto.

Agrumi e prodotti affini. — Notizie da Palermo recano che i limoni scelti si pagano sempre L. 18 e le altre qualità e gli scarti per agro a L. 7 per 120 chil. L'essenza di limone si vende da L. 19,53 a 20,31 al chilo e l'agrocotto di limone da L. 497,65 a 510 per botte.

Burro, lardo e sego. — Il burro a *Pavia* a L. 205 al quintale; a *Verona* a L. 200; a *Cremona* da L. 200 a 220; a *Brescia* da L. 173 a 191; a *Bergamo* a L. 200; a *Milano* da L. 180 a 230; a *Man-tova* a L. 190 e a *Carmagnola* da L. 160 a 180. Il

lardo a *Cremona* da L. 130 a 180 e a *Genova* lo strutto di *Nuova York* a L. 90 in darsena e il sego del *Plata* da L. 56 a 65.

CESARE BILI *agente responsabile*

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO

Società anonima — Sedente in Milano — Capitale L. 180 milioni interamente versato

ESERCIZIO 1891-92

Prodotti approssimativi del traffico dal 1° al 10 Maggio 1892

	RETE PRINCIPALE (*)			RETE SECONDARIA (**)		
	ESERCIZIO corrente	ESERCIZIO precedente	Differenze	ESERCIZIO corrente	ESERCIZIO precedente	Differenze
Chilom. in esercizio ..	4204	4152	+ 52	726	632	+ 94
Media	4174	4113	+ 61	655	638	+ 17
Viaggiatori	1,383,558.98	1,310,270.02	+ 73,278.96	43,452.88	71,288.96	— 27,836.08
Bagagli e Cuni	72,223.60	66,492.12	+ 5,731.48	878.51	2,770.50	— 1,891.99
Merci a G. V. e P. V. acc.	334,871.75	308,749.09	+ 26,122.66	7,454.91	16,014.82	— 8,589.91
Merci a P. V.	1,433,340.67	1,418,865.58	+ 14,475.09	35,433.60	124,218.25	— 88,784.65
TOTALE	3,223,995.00	3,104,386.81	+ 119,608.19	87,219.90	214,322.53	— 127,102.63
Prodotti dal 1° Luglio 1891 al 10 Maggio 1892						
Viaggiatori	39,429,070.07	38,989,971.43	+ 439,098.64	2,024,083.85	2,251,662.69	— 227,578.84
Bagagli e Cuni	1,848,084.55	1,826,099.17	+ 21,985.38	73,020.51	83,184.70	— 10,164.19
Merci a G. V. e P. V. acc.	9,823,822.26	9,567,156.37	+ 256,665.89	479,017.45	514,130.60	— 35,113.15
Merci a P. V.	43,879,677.83	43,965,650.71	— 85,972.88	2,971,807.63	3,439,204.63	— 467,397.00
TOTALE	94,980,654.71	94,348,877.68	+ 631,777.03	5,547,929.44	6,288,182.62	— 740,253.18
Prodotto per chilometro						
della decade	766.89	747.68	+ 19.21	120.14	339.12	— 218.98
riassuntivo	22,755.31	22,939.19	— 183.88	3,470.12	9,856.09	— 1,385.97

(*) La linea Milano-Chiasso (Km. 52) comune colla Rete Adriatica, è calcolata per la sola metà.

(**) Col 1° Gennaio 1892 la linea succursale dei Giovi è passata nella Rete Principale.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

Società Anonima con sede in Milano — Capitale Sociale 180,000,000, interamente versato.

A V V I S O

Si notifica ai Signori possessori delle Obbligazioni Mediterranee 4 per cento, che nell'estrazione annunciata coll' Avviso 25 Aprile p. p. e seguita il 15 corrente, vennero sorteggiate le seguenti serie:

Titoli decupli

Serie 2.233
» 2.904

Titoli quintupli

Serie 1.350
» 1.193
» 0.387

Titoli unitari

Serie 0.333
» 2.275

Il rimborso delle Obbligazioni rappresentate dalle dette Serie al loro valor nominale di L. 500, per Obbligazione verrà, a sensi dell' Art. 4 delle *Condizioni* inserite nei titoli medesimi, effettuato presso gli stessi stabilimenti, Banche e Casse incaricate del pagamento delle cedole, a partire dal 1° Luglio p. v., contro ritiro dei corrispondenti Titoli, muniti delle cedole non ancora a quella data scadute.

Milano, 16 maggio 1892.

LA DIREZIONE GENERALE

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Società anonima sedente in Firenze — Capitale 260 milioni, interamente versato

Esercizio della Rete Adriatica

Servizio dei Titoli

ESTRAZIONI delle OBBLIGAZIONI eseguitesi in Seduta pubblica il 16 maggio 1892. — Le Obbligazioni estratte saranno rimborsate a cominciare dal 1° ottobre 1892, mediante la consegna dei Titoli muniti di tutte le Cedole Semestrali non scadute. — Dal 1° ottobre 1892 in poi cessano di essere fruttifere.

XXV. ESTRAZIONE — Numeri d'iscrizione, comuni alla Serie A, B, C, D, E.

dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.
816	820	51606	51610	83606	83610	122551	122555	145246	145250	185566	185570	225706	225710
3426	3430	51646	51650	84461	84465	123351	123355	145101	145605	189196	189200	227271	227275
4751	4755	51668	51670	85611	85615	123971	123975	148 61	148265	189535	189539	229806	2298 0
9251	9255	52531	52535	87331	87335	124006	124010	150316	150320	193101	193105	231906	231910
11031	11035	56681	56685	87636	87640	125466	125470	154816	154820	194971	194975	234481	234485
12281	12285	56841	56845	88771	88775	127241	127245	159241	159255	196306	196310	234546	234550
13746	13750	57891	57895	89981	89985	127771	127775	161526	161530	197381	197385	236326	236330
15866	15870	61626	61630	90156	90160	128761	128765	161566	161570	198036	198040	239016	239020
18521	18525	62091	62095	91341	91345	129826	129830	162466	162470	198526	198530	237036	23904 0
18976	18980	63841	63845	93511	93515	129856	129860	162921	162925	199086	199090	246151	246155
20691	20695	65151	65155	95126	95130	131856	131860	163121	163125	199286	199290	246206	246210
23426	23430	68001	68005	96116	96120	132636	132640	163836	163140	200326	200330	246776	246780
2741	26745	68761	68765	97431	97435	132711	132715	166611	166 15	200691	200695	247151	247155
28556	28560	70656	70660	99091	99095	132921	132925	168486	168490	203761	203765	247771	247775
34376	34380	70671	70675	103971	103975	133856	133860	171411	171415	204941	204945	249276	249280
34556	34560	70756	70760	105336	105340	134651	134655	171811	171815	205266	205270	249631	249635
36466	36470	71216	71220	105591	105595	136011	136015	174396	174400	211676	211680		
36526	36530	73931	73935	106066	106070	136231	136235	177321	177325	211901	211905		
42591	42595	74146	74150	106676	106680	137266	137270	177831	177835	217246	217250		
43896	43900	74556	74560	110061	110065	137871	137875	178426	178430	218321	218325		
45526	45530	75091	75095	110116	110120	138236	138240	179051	179 55	219201	219205		
46221	46225	76656	76660	110976	110980	139696	139700	181721	181725	219816	219820		
46336	46340	77846	77850	120331	120335	1406 6	1406 6	184281	184285	223326	223330		
47226	47230	80671	80675	121716	121720	142581	142585	187026	187030	223706	223710		
48576	48580	81646	81650	121881	121885	143646	143650	187126	187180	224816	224820		
50131	50135	81706	81710	122041	122045	144101	144105	188126	188130	225201	225205		

Numeri estratti in più per la Serie B.

dal N.	al N.
250411	250415
252131	252135

XXI. ESTRAZIONE — Numeri d'iscrizione della Serie F.

dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.
811	820	24801	24810	85371	85380	127411	127420	185881	185890	230501	230510	258011	258020
2661	2670	28871	28880	86341	86350	127491	127500	187171	187180	233941	233950	261191	261200
8201	8210	33581	33590	87471	87480	130791	130800	193631	193640	235801	235810	268711	268720
9151	9160	52271	52280	10 361	10 370	131001	131010	197981	197990	236441	236450	269881	269890
12241	12250	59851	59860	101791	101800	144731	144740	201401	201410	237041	237050	272961	272970
15801	15810	61831	61890	105901	105910	151031	151040	203161	203170	238051	238060	273401	273410
16761	16770	67601	67610	106021	106030	151161	151170	206201	206210	240461	240470	277071	277080
17051	17060	68221	68230	106681	106690	152471	152480	206711	206720	240821	240830	277901	277910
17141	17150	69031	69100	112201	112210	154891	154900	208491	208500	243221	243230	278371	278380
17861	17870	72751	72760	113671	113680	163661	163670	209951	209960	246931	246940	279091	279100
20011	2002	72801	72810	116001	116010	165241	165250	210971	210980	248371	248380	287171	287180
21281	21290	73171	73180	116411	116420	173791	173800	213711	213720	249931	249940	291081	291090
21461	21470	75751	75760	116741	116750	179491	179500	217321	217330	253831	253840	293551	293560
21921	21930	76031	76040	126101	126110	182011	182020	221261	221270	256861	256870	296071	296080
22041	22050	83361	83370	126291	126300	185711	185720	228141	228150	256931	256940		

VII. ESTRAZIONE — Numeri d'iscrizione della Serie G, H.

dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.	dal N.	al N.
1701	1710	46861	46870	94151	94160	118381	118390	168371	168380	195131	195140	221541	221550
8061	8070	47931	47940	95 91	95100	120591	120600	168471	168480	195981	195990	226131	226140
9601	9610	48221	48230	97031	97040	122591	122600	170141	170150	198031	198040	227111	227120
15031	15040	48971	48980	98181	98190	123701	123710	172021	172030	198311	198320	228621	228630
15601	15610	50601	50610	98881	98890	131761	131770	174091	174100	198641	198650	250311	250320
19801	19810	54581	54590	99201	99210	132951	132960	175171	175180	200631	200640	251251	251260
20711	20720	58811	58820	101951	101960	136661	136670	176401	176410	201111	201120	252411	252420
22321	22330	63141	63150	105251	105260	138831	138840	179611	179620	202091	202100	253851	253860
22941	22950	67091	67100	106271	106280	139091	139100	183281	183290	203131	203140	253991	254000
30071	30080	69871	69880	108761	108770	141381	141390	185781	185790	208 71	208080	255131	255140
36171	36180	70451	70460	109371	109380	142671	142680	185961	185970	213491	213500	255611	255620
42211	42220	72111	72120	111871	111880	151491	151500	188181	188190	216901	216910	257961	257970
43181	43190	81551	81560	117811	117820	163321	163330	191981	191990	218421	218430	259601	259610
45481	45490	85061	85070	118151	118160	167421	167430	192501	192510	218961	218970	260291	260300

N.B. I numeri estratti, per titoli da 5 e da 10 sono quelli d'iscrizione delle Obbligazioni, e non quelli di cartella segnati anche nei tagliandi (coupons).

Firenze, li 16 Maggio 1892.

LA DIREZIONE GENERALE

Firenze, Tipografia dei Fratelli Bencini, Via del Castellaccio, 6.